

# Arca SuMisura - Artigiano

## Assicurazione multi garanzie dell'Impresa artigianale

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
  - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
  - DIP aggiuntivo Danni
  - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

# Assicurazione multi garanzie dell'impresa artigianale

 **ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Arca SuMisura - Artigiano

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una polizza modulare che permette di costruirsi una copertura assicurativa completa per la propria attività a tutela dei danni materiali all'impresa artigianale e suo contenuto, quali ad esempio danni da incendio del fabbricato e del contenuto, furto del contenuto, eventi atmosferici e altri danni.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio ed altri eventi:** assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato e al suo contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione e altri danni. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie aggiuntive.
- ✓ **Responsabilità Civile:** indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato o dai prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta in polizza. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza.
- ✓ **Assistenza:** offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'impresa indicata in polizza.

## Garanzie supplementari

**Terremoto:** È inoltre possibile ampliare la copertura con la garanzia opzionale terremoto del fabbricato e/o terremoto del contenuto.

**Furto e rapina:** copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdottisi nei locali in modo fraudolento. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza.

**Responsabilità Civile da prodotto difettoso:** indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati in Polizza, per i quali l'assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione

**Tutela Legale:** offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale dell'impresa indicata in polizza.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



## Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano: strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili.
- X I danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato.
- X fabbricati la cui destinazione d'uso è esclusivamente quella di deposito o magazzino.
- X non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente e/o affine con lui convivente, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che nei rapporti di dipendenza.



## Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio ed altri eventi, terremoto:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto e rapina:** i danni causati a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza.
- ! **Responsabilità Civile:** determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna.
- ! **Responsabilità Civile da prodotto difettoso:** i danni imputabili all'assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- ! **Tutela legale:** il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



## Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per i danni occorsi esclusivamente nel territorio Italiano.
- ✓ **Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro:** vale in tutti i Paesi Europei. L'Assicurazione per la Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ **Tutela Legale:**
  - Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
  - nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il contraente;
  - nella Repubblica italiana, per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria.



## Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.

- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.
- Responsabilità Civile, Tutela Legale e Responsabilità Civile da prodotto difettoso: il contraente ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia, alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, entro 15 giorni, le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno relativamente all'importo del fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di fatturato" diversa da quella dichiarata in polizza.



### **Quando e come devo pagare?**

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



### **Come posso disdire la polizza?**

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

# Assicurazione multi garanzie dell'impresa artigianale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

  
**ARCA ASSICURAZIONI**

Prodotto: Arca SuMisura - Artigiano  
10 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A.** ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it); e-mail: [informa@arcassicura.it](mailto:informa@arcassicura.it); pec: [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it). Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

#### Garanzie Incendio e altri eventi, terremoto

##### Incendio ed altri eventi – Parte A

“Interruzione attività”: vedasi, Sezione 2, Incendio e altri eventi, terremoto, Art. 3, pg.12 di 72

##### Responsabilità Civile:

“Attività complementari”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 58, pg.30 di 72

“Impiego veicoli”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 59, pg.30 di 72

“Conduzione del fabbricato - Antenne, insegne”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 60, pg.31 di 72

“Responsabilità civile personale degli addetti”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 61, pg.31 di 72

“Danni causati da persone che partecipano ai lavori”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 62, pg.31 di 72

“Danni da interruzione di attività”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 63, pg.31 di 72

“Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 64, pg.31 di 72

“Commercio ambulante”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art.65, pg.32 di 72

“Operazioni di movimentazione”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 66, pg.32 di 72

“Somministrazione e vendita di prodotti”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 67, pg.32 di 72

“Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 68, pg.32 di 72

“Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008)”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 69, pg.32 di 72

“Danni da Incendio”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 70, pg.33 di 72

“Danni da Furto”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 71, pg.33 di 72

“Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'impresa”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 72, pg.33 di 72

“Cessione lavori in subappalto”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 73, pg.33 di 72

“Danni subiti da collaboratori a vario titolo”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 74, pg.33 di 72

“Rivalsa INPS”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 75, pg.34 di 72

“Franchigia per danni a cose”: vedasi, Sezione 4, Responsabilità civile, Art. 76, pg.34 di 72

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sono previsti sconti per più sezioni acquistate:

- acquistate due garanzie tra Incendio ed altri eventi, terremoto; Furto e Rapina; Responsabilità Civile e Tutela Legale
- acquistate tre garanzie tra Incendio ed altri eventi, terremoto; Furto e Rapina; Responsabilità Civile e Tutela Legale
- acquistate tutte le garanzie Incendio ed altri eventi, terremoto; Furto e Rapina; Responsabilità Civile e Tutela Legale

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

**Terremoto** : Sezione 2, Parte B, pg.21 di 72

**Furto e rapina**: Sezione 3, pg.24 di 72

**Responsabilità civile da prodotto difettoso**: Sezione 5, pg.43 di 72

**Tutela legale**: Sezione 6, pg.48 di 72



## Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



## Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

**INCENDIO ED ALTRI EVENTI, TERREMOTO: PARTE A – INCENDIO ED ALTRI EVENTI** – sono esclusi i danni: fatti di guerra, guerra civile e insurrezioni, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e/o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, cyber crime; terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; dolo del contraente o dell'assicurato; gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni d'acqua piovana, cedimenti del terreno, valanghe e slavine; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione; causati da fenomeni elettrici; da smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione di un sinistro indennizzabile. Eventi Sociopolitici appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre. Fuoriuscita liquidi Acqua condotta e altri liquidi fuoriuscita a seguito di colaggio o rottura accidentale di impianti in genere traboccamento o rigurgito di fognature; merci e scorte la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, gelo; i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri; serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante; spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Gelo conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del fabbricato; al fabbricato privo di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia; le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi; causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina; alle merci e scorte poste in locali interrati o seminterrati. Eventi atmosferici Fenomeni atmosferici verificatisi all'interno del fabbricato e loro contenuto; da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali; da mareggiate e penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; causati da gelo, sovraccarico di neve; causati da cedimento o franamento del terreno; alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; recinti non in muratura, gru, cavi aerei, e simili installazioni esterne; enti all'aperto; fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere; impianti solari termici e impianti fotovoltaici, lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Sovraccarico di neve valanghe e slavine; ai fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro contenuto; ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, all'impermeabilizzazione. Fenomeno elettrico/elettronico causati con dolo del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, atti di terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione; attribuibili a difetti noti al contraente, all'assicurato o ai suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione del contratto; esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; smartphone, tablet e navigatori satellitari; tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce; di natura estetica; per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica; ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'assicurato; perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati (causati da Cyber Crime); all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento; indiretti; apparecchiature al di fuori dell'ubicazione assicurata; di ruggine, corrosione e incrostazione. Guasti Conduttori esterni parti accessorie non attraversate da corrente; Spese incendio, colpo diretto di fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili o parti, eventi naturali, atti dolosi di terzi, furto o tentativo di furto, crollo di fabbricati, cedimenti del terreno, frane, fenomeno elettrico; terremoti, eruzione vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, maremoti; montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione; utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; catalizzatori, filtri, fluidi in genere; alla mazza battente e chabotte dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle, e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi; fuoriuscita di masse in fusione dai forni. Ricorso terzi di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Merci in refrigerazione subiti dalle merci: in atmosfera controllata; in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura; poste su automezzi. Merci, attrezzature e apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle merci; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sul veicolo o inadeguata protezione delle merci e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche durante il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del contraente, dell'assicurato o di loro dipendenti; furto e tentato furto; rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive - sono esclusi i fabbricati la cui destinazione d'uso è esclusivamente quella di deposito o magazzino. **PARTIE B - TERREMOTO** eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti. **FURTO E RAPINA** incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; cose all'aperto, anche se in aree recintate; cose poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza; agevolati con dolo dell'assicurato o del contraente; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che abitano con il titolare o i soci dell'impresa assicurata o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali il titolare o i soci dell'impresa assicurata devono rispondere, compresi i dipendenti per i furti perpetrati durante l'orario di lavoro; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate al titolare o i soci dell'impresa assicurata da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, e dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è

stato consumato; di furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto; derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi; da furto e rapina di impianti termici e fotovoltaici. **RESPONSABILITÀ CIVILE** derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, e dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, e da incidenti dovuti a ordigni di guerra. Inoltre la garanzia RCT: circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età; condutture ed impianti sotterranei in genere; fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, e determinati da scavi e reinterri; terremoti, alluvioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna; consistenti in risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio; derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD); derivanti da prodotti geneticamente modificati; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge; di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; cagionati da persone non rientranti nella definizione di addetti e della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività; cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate; cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; dovuti a difetto originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate; cose altrui derivanti da incendio; conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; da furto; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; a cose e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, e ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato; da proprietà del fabbricato; aeromobili o derivanti da attività aeroportuali. **Esclusioni specifiche:** **Responsabilità civile personale degli addetti** subito dall'assicurato/contraente; **Operazioni di movimentazione** a cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti a operazioni di carico o scarico; a cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate; conseguenti a mancato uso; limitatamente a "Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi": a beni di terzi in consegna o custodia all'assicurato; **Somministrazione e vendita di prodotti** relativi alla distribuzione di carburante; da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano; conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; subiti dalle cose stesse, e le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; **Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi** cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili; da mancato uso o da indisponibilità; derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati; derivanti da inidoneità delle cose vendute e installate e dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate; cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione; cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici; i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n. 122/92 e successive modifiche e integrazioni; **Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008)** cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili; da mancato uso o da indisponibilità; derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati; derivanti da inidoneità delle cose vendute e installate e dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate; cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione; cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici; da mancata e/o difettosa erogazione del freddo; le attività soggette al D.M. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici); lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n. 122/92 e successive modifiche e integrazioni; **Danni da Incendio** derivanti dalle attività svolte presso terzi; **Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'impresa** da furto, quelli conseguenti a mancato uso, e quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi; Proprietà del fabbricato umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno. **RCT** malattie professionali; **Malattie professionali** prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale; mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'assicurato; malattie professionali che si manifestino dopo 1 anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV; malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto; **Danni a cose in consegna** danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori e i Valori, preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute. **Danni a cose oggetto di lavorazione** alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e agli strumenti di lavoro. **Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)** dell'attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili, da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, e i danneggiamenti alle cose installate, qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate, e i danni conseguenti al loro mancato uso, inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute, e dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati, mancato o intempestivo intervento di manutenzione, mancata e/o difettosa erogazione del freddo. **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO** le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali; le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge; imputabili all'assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore; che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche e quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale; punitivi e/o sanzionatori; direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto; derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD); derivanti da prodotti geneticamente modificati; derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati; connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF); derivanti da muffe tossiche; cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali; da incendio e furto; insufficiente o mancata germinazione delle sementi; agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica; i danneggiamenti materiali alle cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, se non direttamente causati da tali prodotti; derivanti da prototipi; **Ritiro dei prodotti fabbricati dall'assicurato** **Danno indennizzabile** la garanzia non opera per il ritiro di: prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di Legge; prodotti complessi in cui siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in polizza; prodotti a seguito di fatti o circostanze riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto; prodotti in cui sia presente l'amianto; prodotti, dovuti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale degli stessi, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'assicurato. **TUTELA LEGALE** vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle

successioni e delle donazioni; in materia amministrativa, tributaria e fiscale; conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, e da detenzione o impiego di sostanze radioattive; vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società; controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; fatti dolosi delle persone assicurate; fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio dell'attività; contratti di compravendita o permuta di immobili; controversie relative a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti; controversie relative all'affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda; controversie relative a contratti di leasing immobiliare; vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti; controversie derivanti dall'esercizio della professione medica; fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; controversie con la compagnia; D. Lgs 231/2001 – Responsabilità da reato delle società e degli enti, casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. **ASSISTENZA** mancata autorizzazione da parte della centrale operativa; conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, atti dolosi dell'assicurato; conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche; eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; guasti e otturazioni di rubinetti e di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata e dell'impianto idraulico generale dell'edificio; tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna; otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore; guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore; corto circuito provocato da falsi contatti, imperizia, negligenza o dolo dell'assicurato; interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

**Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo**

**Franchigie - INCENDIO E ALTRI EVENTI PARTE A:** Incendio ed altri eventi: eventi sociopolitici; Fuoriuscita liquidi; Fenomeno elettrico/elettronico; Merci, attrezzature trasportate: € 250,00; Interruzione attività: 7 giorni; Franchigia € 250,00. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Condizione del Fabbicato, Rigurgito di fogna; Danni da furto; franchigia per danni a cose; Utilizzo dei carrelli elevatori: € 250,00; Aumento franchigia danni a cose: € 500,00; Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O. danni non rientranti o eccedenti nell'azione di rivalsa INAIL: € 2.500,00

**Scoperti - INCENDIO E ALTRI EVENTI PARTE A:** Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Merci in refrigerazione: 10% minimo € 250,00; Eventi atmosferici estesi: 15% minimo € 250,00; Guasti: 10%, minimo € 250,00 elevato a € 1.000,00 per enti per i quali siano trascorsi 10 anni dalla data di costruzione; Merci, attrezzature e apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate: 20%. **TERREMOTO PARTE B:** Terremoto: 10% minimo € 10.000,00. **FURTO E RAPINA:** Garanzia base: 10%, minimo € 250,00; Furto commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale, Furto di merci all'aperto in aree recintate, Merci e attrezzature trasportate: 20%, minimo € 250,00; Furto di merci all'aperto in aree recintate, in caso di inadempimento degli obblighi: ulteriore 15%; Commercio ambulante: 20%; Impianto di allarme: 15%. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Danni da interruzione di attività, Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali: 10%, minimo € 1.500,00; Operazioni di movimentazione, installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, Danni da incendio, Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori): 10%, minimo € 250,00; Danni a condutture ed impianti sotterranei, Danni da cedimento o franamento del terreno – scavi e reinterri, Danni a cose in consegna, Danni a cose oggetto di lavorazione, Danni alle cose movimentate di terzi, Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali: 20%, minimo € 250,00; Inquinamento non graduale: 20%, minimo € 5.000,00; Aumento franchigia danni a cose: € 500,00. **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** Garanzia Base - Responsabilità Civile da prodotto difettoso: 10%, minimo € 500,00; per esportazione occulta in USA e Canada: 10%, minimo € 20.000,00; Danni da interruzioni o sospensioni di attività: 10%, minimo € 1.500,00; Ritiro prodotti fabbricati dall'assicurato: 10%, minimo € 2.500,00; per esportazione occulta in USA e Canada: 10%, minimo € 20.000,00, massimo € 50.000,00



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Arca SuMisura - Artigiano è rivolto a tutti i commercianti che desiderino assicurarsi contro Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione** La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 22,00% del Premio imponibile

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, <a href="mailto:reclami@arcassicura.com">reclami@arcassicura.com</a> .<br>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'IVASS</b> | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> - Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbitro Assicurativo</b>                                        | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
| <b>Mediazione</b>                                                  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale                                                                                                                                                                                         |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | Per la risoluzione delle <b>liti transfrontaliere</b> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile                                                                                                                                                                                                                              |

| REGIME FISCALE                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>                                           | <b>Trattamento fiscale.</b> Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto e rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela legale: 21,25%. Assistenza: 10%. <b>Tassazione delle prestazioni assicurate.</b> Non prevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cosa è il diritto all'oblio oncologico?                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                                           | Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.<br>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico">https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico</a> . |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>                                           | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.                                                                            |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Arca SuMisura - Artigiano

Assicurazione multi garanzie dell'impresa artigianale  
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del  
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti



**Arca SuMisura – Artigiano** è la soluzione modulare di Arca Assicurazioni che, grazie alla sua modularità, consente di costruire una **polizza personalizzata in grado di rispondere alle reali esigenze delle piccole e medie imprese.**

È possibile scegliere e combinare tra loro una o più tra le sezioni presenti in polizza:

- Incendio ed altri eventi, terremoto
- Furto e Rapina
- Responsabilità Civile
- Responsabilità civile da prodotto difettoso
- Tutela Legale
- Assistenza

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

## HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-484343

Per denunciare un sinistro



800-012529

Per assistenza emergenza  
fabbricato assicurato



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"  
del sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)



## Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

## HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"  
del sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



## Indice

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Glossario</b>                                         | <b>5</b>  |
| <b>1 Norme che regolano il contratto in generale</b>     | <b>9</b>  |
| <b>2 Incendio ed altri eventi, terremoto</b>             | <b>12</b> |
| <b>3 Furto e Rapina</b>                                  | <b>27</b> |
| <b>4 Responsabilità Civile</b>                           | <b>35</b> |
| <b>5 Responsabilità Civile da prodotto difettoso</b>     | <b>50</b> |
| <b>6 Tutela Legale</b>                                   | <b>55</b> |
| <b>7 Assistenza</b>                                      | <b>63</b> |
| <b>8 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri</b> | <b>67</b> |
| <b>Norme di legge richiamate in polizza</b>              | <b>75</b> |
| <b>Modalità per la richiesta di Assistenza</b>           | <b>80</b> |
| <b>Modulo di denuncia</b>                                | <b>81</b> |

## Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

**ADDETTI:** sono considerati addetti: i soci dell'assicurato, i titolari dell'azienda, i familiari coadiuvanti (ossia i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata), gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo tirocinanti e stagisti), intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro.

Si precisa che non sono considerati addetti: i soci e gli associati in partecipazione se non prestano la propria attività presso l'azienda, gli appaltatori, i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro, le persone che sostituiscono i prestatori di lavoro temporaneamente assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa, le persone alle quali l'assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle "attività Complementari" così come definite nelle condizioni di assicurazione.

**APPALTATORE/SUBAPPALTATORE:** la persona fisica o giuridica cui l'assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Sono assimilati all'appaltatore/subappaltatore: il prestatore di un contratto d'opera (articolo 2222 Codice Civile) e il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o cottimo.

**ARAG:** Arag SE rappresentanza generale e direzione per l'Italia, la quale ha sede in viale del commercio, 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la compagnia si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con Arag per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

**ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

**ASSICURAZIONE:** contratto di assicurazione.

**ATTIVITA':** attività svolta dall'assicurato e dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di attività preliminari e complementari e lo svolgimento di attività accessorie.

**ATTREZZATURE UFFICIO:** sistemi elettronici di elaborazione dati, computers e relative apparecchiature, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici.

**CASO ASSICURATIVO:** sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'assicurazione.

**CENTRALE OPERATIVA:** è la struttura di UnipolAssistance costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in polizza.

**COMMITTENTE:** soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

**COMPAGNIA:** l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

**CONTENUTO:** per contenuto si intende: merci, macchinari (anche elettronici), attrezzature (comprese insegne e impianto di allarme) e arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi, e tutto quanto inerente l'attività dichiarata (**esclusi i veicoli a motore propri intestati al P.R.A.**) anche se all'aperto nell'area di pertinenza dell'esercizio, compresi: addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "fabbricato"; valori (denaro, carte valori e titoli di credito in genere) inerenti all'attività, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata **con il massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento)**, sostanze infiammabili e/o merci speciali, effetti personali dell'assicurato e dei suoi dipendenti (**esclusi preziosi e valori**), quadri e oggetti d'arte di valore singolo **non superiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento)**, merci di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, veicoli a motore di terzi.

**CONTRAENTE:** soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

**COSE:** sia beni materiali sia gli animali.

**DANNO DI NATURA CONTRATTUALE:** inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

**DANNO DIRETTO:** il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

**DANNO EXTRACONTRATTUALE:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

**DANNO MATERIALE:** la distruzione totale o parziale di un bene materiale.

**ESPLODENTI:** sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

**ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**FABBRICATO:** per fabbricato si intende:

- a) locali di proprietà o in locazione dell'assicurato destinati all'esercizio dichiarato in polizza, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, **esclusa l'area di pertinenza**, comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune;
- b) impianti elettrici, telefonici, video-citofoni, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e di trasporto; ogni altro impianto o installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- c) recinzioni fisse e cancelli, dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza;
- d) affreschi e statue non aventi valore artistico."

**FATTURATO:** importo del volume d'affari inerente l'attività assicurata indicato nella dichiarazione **IVA**, al netto dell'**IVA**.

**FRANCHIGIA:** parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

**FURTO:** impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

**INCENDIO:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**INCOMBUSTIBILI:** sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**INDENNIZZO:** somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.

**INFIAMMABILI:** sostanze e prodotti, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 350 centesimali, non classificabili come "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) gas combustibili;
- b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 550°C;
- c) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- d) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V."

**LASTRE:** lastre piane e curve di cristallo e di vetro; specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata; iscrizioni su vetrine, porte o finestre. Sono comprese, inoltre, le insegne, anche se di materiale plastico rigido, installate sia all'interno sia all'esterno del fabbricato.

**MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO:** macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; mezzi di sollevamento, traino e trasporto (**esclusi quelli iscritti al P.R.A.**), pesa, mobilio d'ufficio, cancelleria, stampanti, macchine d'ufficio, insegne luminose, effetti personali dei dipendenti (**esclusi preziosi, valori e oggetti d'arte**)), apparecchiature elettroniche, impianti non inclusi nella definizione di "fabbricato"; **purché di valore unitario non superiore a € 7.500 (settemilacinquecento)**; tappeti, "oggetti d'arte" e quadri. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del

fabbricato.

**MACCHINE MORDENTI:** macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un motore di potenza non superiore a 0,5 KW.

**MERCI SPECIALI:** celluloidi (grezza e oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (**eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci**). **Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito**).

**MERCI:** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, "inflammabili" e "merci speciali" proprie dell'attività, oggetti di carattere promozionale. **Sono esclusi "preziosi", "valori" e "oggetti d'arte"**. I beni di terzi, oggetto dell'attività esercitata, sono parificati a "merci".

**NORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:**

- a) Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs 101/2018;
- b) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

**POLIZZA:** documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

**PREMIO:** prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

**PRESTATORI DI LAVORO** (Valida per Sezione 4 - Responsabilità civile): tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della legislazione vigente in materia di rapporto e prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse quelle:

- a) distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- b) i corsisti, i borsisti e gli stagisti;
- c) per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'**INAIL** ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'assicurato.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

**PRODOTTO:** ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. **Non rientrano nella definizione di prodotto**, se non hanno subito "trasformazione", i prodotti agricoli e del suolo, dell'allevamento e della caccia e pesca."

**RISCHIO:** probabilità che si verifichi il sinistro.

**SCIPIO:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**SCOPPIO/IMPLOSIONE:** repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del "gelo" e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio o implosione.**

**SERRAMENTO:** manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

**TERREMOTO:** movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

**TETTO:** complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**UNIPOLASSISTANCE:** UnipolAssistance s.c.r.l., la quale ha sede in C.so Massimo D'Azeglio, 14 - 10125 - Torino - tel. 011.6523111 - fax 011.658652, è la struttura organizzativa di cui la Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri di assistenza. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con la Centrale Operativa di UnipolAssistance per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

**VALORI:** valuta a corso legale (**escluse le monete da collezione**), titoli di credito in genere, francobolli (**esclusi quelli da collezione**), valori bollati, buoni pasto, lotterie in genere (es. gratta e vinci), buoni benzina e ogni

carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'assicurato o dal contraente. Sono incluse le ricette mediche fustellate.

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Le garanzie base, sempre operanti, sono INCENDIO ed altri eventi e/o Responsabilità civile e Assistenza.

Il CONTRAENTE può personalizzare la copertura, scegliendo di acquistare una o più delle seguenti garanzie:

- Terremoto del fabbricato e/o del contenuto
- Furto e rapina;
- Responsabilità civile da prodotto difettoso;
- Tutela legale.

Le coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in POLIZZA per ciascun ASSICURATO.

**Art. 2 - Operatività del contratto**

Le garanzie prestate sono **esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA e valgono **esclusivamente** per l'impresa assicurata.

**QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE****Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

- Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.
- Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla compagnia.

**Art. 4 - Durata del contratto<sup>[1]</sup>**

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

**Art. 5 - Proroga del contratto**

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del CONTRAENTE o della COMPAGNIA, la durata viene prorogata per 1 (uno) anno e così successivamente.

**Art. 6 - Disdetta del contratto**

**La disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it).

Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

Nel caso di vendita a distanza, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente POLIZZA, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio,



[1]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

entro il termine di 14 (quattordici) giorni, di una comunicazione scritta all'intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la POLIZZA), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all'intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE

### Art. 7 - Pagamento del premio<sup>[2]</sup>

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze pattuite. Il PREMIO deve essere pagato direttamente alla COMPAGNIA.

### Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente, quadrimestralmente e trimestralmente senza alcun onere aggiuntivo sul PREMIO annuo.

### Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, le somma assicurate delle voci "INCENDIO FABBRICATO", "INCENDIO CONTENUTO", "rischio locativo", "TERREMOTO FABBRICATO" e "TERREMOTO CONTENUTO" sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

### Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

## CHE OBBLIGHI HO

### Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE/ASSICURATO o relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute senza dolo o colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### Art. 12 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del rischio.

**Gli aggravamenti di RISCHIO non noti** o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.



[2]: Cos'è il premio? Il premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta

### **Art. 13 - Diminuzione del rischio**

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

### **Art. 14 - Colpa grave**

La COMPAGNIA risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui esso deve rispondere ai sensi di legge.

## **ALTRE NORME**

### **Art. 15 - Modifiche al contratto**

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

### **Art. 16 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività**

L'ASSICURAZIONE **vale esclusivamente** per l'ATTIVITÀ e l'ubicazione indicate in POLIZZA. In caso di mutamenti di ATTIVITÀ e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'ASSICURAZIONE rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE/ASSICURATO ne abbia dato avviso scritto alla COMPAGNIA, fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischi. La COMPAGNIA, a fronte dei cambiamenti avvenuti, provvede a sostituire il contratto nel caso in cui accettasse il nuovo RISCHIO.

### **Art. 17 - Trasloco dei beni assicurati**

Nel caso in cui l'ATTIVITÀ esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 (sette) giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'ATTIVITÀ sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di RISCHIO vale quanto disposto dall'Art. 12 - Aggravamento del rischio.

### **Art. 18 - Altre assicurazioni**

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

### **Art. 19 - Assicurazione per conto altrui**

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

### **Art. 20 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

### **Art. 21 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**COSA È ASSICURATO****Parte A - Incendio ed altri eventi****Art. 22 - Garanzia base Incendio ed altri eventi<sup>[3]</sup>**

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate nelle voci "FABBRICATO" e "CONTENUTO", anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) INCENDIO;
- b) azione diretta del fulmine, **esclusi i danni** di fenomeno elettrico a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti **sia elettrici sia elettronici**;
- c) SCOPPIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE **purché non causati da ordigni esplosivi; sono esclusi i danni alle macchine o impianti in cui si sono verificati, se provocati da usura, corrosione o difetto al materiale**;
- d) fumo, gas e vapori provocati da INCENDIO di enti anche non assicurati;
- e) caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o COSE da questi trasportate, **esclusi** gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- f) urto di veicoli stradali o natanti non identificati, la garanzia è limitata ai danni subiti dal FABBRICATO;
- g) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- h) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- i) fumo, gas, vapori fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore purché collegati mediante adeguate condutture e appropriate canne fumarie.

L'ASSICURAZIONE comprende inoltre:

- j) i danni consequenziali: i danni materiali alle COSE assicurate conseguenti a INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o Scoppio che abbiano colpito sia le COSE assicurate sia enti posti nell'ambito di 20 (venti) metri causati da:
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato o anormale funzionamento di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- k) gli oneri di urbanizzazione dovuti agli enti locali e ai consulenti tecnici per ottenere le autorizzazioni per la ricostruzione del FABBRICATO o impianti danneggiati a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini della presente sezione con **il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative**;
- l) la ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO**;
- m) le spese di riprogettazione totale o parziale del FABBRICATO a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini della presente sezione **con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO**;
- n) i danni causati dagli eventi garantiti a Macchinario, Attrezzatura, Arredamento e merce, quando questi enti si trovano presso terzi o presso fiere o mostre o nei locali costituenti l'abitazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE: la garanzia è prestata entro **il limite del 5% della somma assicurata alla voce "CONTENUTO" e con il massimo INDENNIZZO di € 7.500,00 per SINISTRO**
- o) i danni e i guasti causati agli enti assicurati per ordine dell'autorità e quelli prodotti dall'ASSICURATO o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati da sinistri indennizzabili;
- p) le spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in idonea discarica, secondo la normativa



[3]: Le garanzie riportate in questo articolo sono valide sia per l'incendio del fabbricato sia per l'incendio del contenuto che possono essere acquistate separatamente.

vigente, i residui del SINISTRO **fino alla concorrenza del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 100.000,00 (centomila) per SINISTRO.** Sono compresi **i residui del SINISTRO rientranti nella categoria tossici e nocivi, fino alla concorrenza del 50%** di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del SINISTRO; nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali;

q) le spese per onorari dei periti, nominati in conformità a quanto stabilito dalla Sezione 8 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata entro il **limite del 5% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**

r) le spese per la rimozione, dovuta a eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle MERCI, delle Attrezzature e dell'Arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del FABBRICATO. La garanzia è prestata entro il **limite del 5% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**

s) la perdita delle pigioni o il mancato godimento dei locali danneggiati per un periodo non superiore a 1 (un) anno **entro il limite del 15% dell'INDENNIZZO** alla voce "FABBRICATO" e con il **massimo di € 15.000,00 (quindicimila) per SINISTRO;**

t) **gli effetti personali dei dipendenti** se assicurato il CONTENUTO: la garanzia è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa;**

u) i danni a beni appartenenti al CONTENUTO, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'ATTIVITÀ esercitata;

v) la conduzione del FABBRICATO e/o del CONTENUTO: qualora, al momento del SINISTRO, l'ASSICURATO sia conduttore e non proprietario del FABBRICATO e/o del CONTENUTO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del proprietario (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore a condizione che non sia selezionata la garanzia aggiuntiva all'Art. 33 - RISCHIO locativo;

w) il commercio ambulante: qualora il CONTRAENTE/ASSICURATO eserciti l'ATTIVITÀ di commercio ambulante come ATTIVITÀ accessoria all'impresa assicurata, le garanzie acquisite in questa Sezione si intendono operanti anche per il CONTENUTO assicurato e portato presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

x) le pellicce, gli oggetti d'arte, i tappeti, i quadri, gli oggetti di argento e i servizi di argenteria: **con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per singolo oggetto con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila) per annualità assicurativa.**

**Per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applica una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).**

### **Art. 23 - Interruzione di attività**

La COMPAGNIA, nel caso di forzata inattività dell'esercizio assicurato, causata da SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA riconoscerà all'ASSICURATO un importo forfetario di **€ 200,00 (duecento) per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 (sette) giorni lavorativi e fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni per SINISTRO.** Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo forfetario giornaliero viene **ridotto a € 100,00 (cento).**

**Il massimo importo** liquidabile per questa garanzia per ogni annualità assicurativa è di **€ 12.000,00 (dodicimila).**

### **COSA NON È ASSICURATO**

#### **Art. 24 - Leasing**

Limitatamente alla garanzia "CONTENUTO" le garanzie **non sono operanti** per gli enti detenuti in leasing.

## **Art. 25 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio<sup>[4]</sup>**

### **Se non diversamente convenuto, sono esclusi i danni:**

- a) da fatti di guerra, guerra civile e insurrezioni, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e/o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, cyber crime;
- b) causati da TERREMOTO, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- c) causati con dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO salvo quanto stabilito dall'Art. 14 - Colpa grave;
- d) da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- e) da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f) subiti da MERCI in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- g) causati da fenomeni elettrici;
- h) da smarrimento, FURTO o RAPINA delle COSE assicurate, avvenute in occasione di un SINISTRO indennizzabile.

## **COME PERSONALIZZARE<sup>[5]</sup>**

### **Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza**

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

## **Art. 26 - Eventi Sociopolitici**

La COMPAGNIA risarcisce:

- a) i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, caduta di aeromobili, loro parti o COSE da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- b) altri danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa all'occupazione non militare del FABBRICATO. Se la durata dell'occupazione è superiore a **5 (cinque) giorni** l'ASSICURAZIONE è limitata ai danni da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO;
- c) i danni causati da scassi e guasti ai locali e ai relativi serramenti cagionati in occasione di FURTO commesso o tentato in occasione di eventi sociopolitici. La garanzia è prestata con il limite di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO ed € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa. La presente estensione opera solo se non acquistata la Sezione 3 - Furto e rapina.

### **Sono esclusi i danni:**

- da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, FURTO (salvo quanto previsto al punto c) del presente articolo), RAPINA, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatesi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle COSE assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.

La COMPAGNIA non indennizzerà, per anno assicurativo, una somma superiore **al 70% delle somme**



[4]: Quando si applicano queste esclusioni? Le esclusioni di questo articolo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione "Come Personalizzare".



[5]: Posso personalizzare la mia polizza? Sì, puoi scegliere di acquistare una copertura base oppure integrare le garanzie acquistandone delle altre. Le garanzie che puoi acquistare sono elencate dopo la dicitura "Come personalizzare", presente in tutte le sezioni.

**rispettivamente assicurate.**

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione per singolo SINISTRO di un importo pari **al 10% dell'INDENNIZZO stesso con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

## **Art. 27 - Fuoriuscita liquidi**

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni materiali e diretti alle COSE assicurate provocati da:

### **a) Acqua condotta e altri liquidi fuoriuscita a seguito di colaggio o rottura accidentale di impianti in genere**

**Sono esclusi i danni:**

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle MERCI e scorte la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 (dieci) dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- da gelo.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila) per SINISTRO ed € 200.000,00 (duecentomila) per annualità assicurativa.** Limitatamente alla **fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia** incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila) per SINISTRO e € 100.000,00 (centomila) per annualità assicurativa.**

**Sono esclusi i danni** verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti. Limitatamente alla dispersione di liquidi a causa di **rottura accidentale di serbatoi**, vasche o silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per SINISTRO e € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.** La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto ed è operante solo se assicurato il CONTENUTO. **Sono esclusi:**

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 (cento) litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

### **b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi**

In caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera a) "Acqua condotta e altri liquidi" della presente garanzia "Fuoriuscita di liquidi", la COMPAGNIA rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del FABBRICATO che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante se è assicurato il FABBRICATO o "rischio locativo". La garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO **fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per SINISTRO e € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.** La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrato e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrato nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di DANNO MATERIALE e diretto ai locali assicurati, **fino al raggiungimento di € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa.**

### **c) Gelo**

Rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del FABBRICATO ed al servizio dello stesso. Sono comprese, **fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per SINISTRO** le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.

**Sono esclusi i danni:**

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del FABBRICATO;
- al FABBRICATO privo di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del SINISTRO. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila) per SINISTRO e € 40.000,00 (quarantamila) per annualità assicurativa.**

#### d) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

Sono indennizzabili le conseguenze di:

- rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del FABBRICATO assicurato e/o nei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento e i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature e macchine collegate al FABBRICATO;
- infiltrazione dal TETTO a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

#### **Sono esclusi:**

- danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- i danni alle MERCI e scorte poste in locali interrati o seminterrati.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila) per SINISTRO e € 40.000,00 (quarantamila) per annualità assicurativa.**

**La garanzia "Fuoriuscita di liquidi" è prestata con applicazione di una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

### **Art. 28 - Eventi atmosferici**

#### **1) Fenomeni atmosferici**

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle COSE assicurate dagli eventi sotto elencati, purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile negli effetti prodotti su una pluralità di COSE, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- a) vento sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali, grandine;
- b) COSE abbattute e COSE trasportate dal vento;
- c) acqua penetrata all'interno del FABBRICATO attraverso rotture, brecce, lesioni al TETTO, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine.

Sono compresi altresì, con un **limite di INDENNIZZO per annualità assicurativa pari al 10% della somma assicurata alla voce "FABBRICATO" o "rischio locativo"** i danni a installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne,
- muri di recinzione;
- insegne

#### **La COMPAGNIA non risponde dei danni:**

- a) verificatisi all'interno del FABBRICATO e loro CONTENUTO, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- c) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- d) causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- e) causati da gelo, sovraccarico di neve;
- f) causati da cedimento o franamento del terreno;
- g) subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- h) subiti da recinti non in muratura, gru, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
- i) subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- j) subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi CONTENUTO;
- k) subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti;
- l) subiti da impianti solari termici e impianti fotovoltaici, LASTRE di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per la presente garanzia la COMPAGNIA non indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, **una somma superiore al 70% delle somme rispettivamente assicurate.**

## 2) Sovraccarico di neve

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dovuti a crollo totale o parziale del TETTO per effetto del sovraccarico di neve.

### **La COMPAGNIA non risponde dei danni causati:**

- a) da valanghe e slavine;
- b) ai fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione relative ai sovraccarichi di neve e al loro CONTENUTO;
- c) ai fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro CONTENUTO;
- d) ai capannoni pressostatici e al loro CONTENUTO;
- e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del TETTO o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve.

La garanzia "Sovraccarico di neve", per ciascuna annualità assicurativa, è prestata **fino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate.**

Le garanzie "Fenomeni atmosferici" e "Sovraccarico Neve" sono prestate con uno **SCOPERTO 10% e minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

## **Art. 29 - Eventi atmosferici estesi**

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni materiali e diretti alle COSE assicurate provocati da:

### a) Grandine su fragili

in deroga a quanto previsto all'art. 28 punto 1) lettera k) sono compresi i danni causati da grandine al FABBRICATO relativi a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- LASTRE di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 15%** della somma assicurata con il **massimo di € 30.000,00 (trentamila)** per annualità assicurativa.

### b) Fenomeni atmosferici su FABBRICATO aperto e beni all'aperto

in deroga a quanto previsto all'art. 28 punto 1) lettera j) sono compresi i danni causati dagli eventi a:

- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- beni posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'ATTIVITÀ esercitata;
- veicoli immatricolati costituenti MERCI, con il **limite di € 5.000,00 (cinquemila) per singolo veicolo limitato ad € 2.500,00 (duemilacinquecento) per danni causati da grandine.**

**Si intendono esclusi gli impianti solari termici e gli impianti fotovoltaici. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila) per annualità assicurativa.**

### c) Grandine su impianti solari termici e impianti fotovoltaici

in deroga a quanto previsto all'art. 28 punto 1) lettera l) sono compresi i danni causati dalla grandine a impianti solari termici e impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 40.000,00 (quarantamila) per annualità assicurativa.**

La garanzia "Eventi atmosferici estesi" è prestata con applicazione di uno **SCOPERTO del 15% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

## **Art. 30 - Fenomeno elettrico/elettronico**

Qualora acquistate le relative voci "FABBRICATO", "CONTENUTO" e/o "Rischio Locativo", la COMPAGNIA indennizza, entro la somma assicurata e i limiti indicati in POLIZZA, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli impianti del FABBRICATO assicurate alla Sezione 2 - Incendio ed altri eventi, terremoto, anche se di proprietà di terzi, presenti nell'ubicazione assicurata e inerenti l'ATTIVITÀ dell'impresa assicurata, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine

esterna sono indennizzabili purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

**Sono esclusi i danni:**

- a) causati con dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, atti di terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione;
- c) attribuibili a difetti noti al CONTRAENTE, all'ASSICURATO o suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione del contratto;
- d) causati da ESPLOSIONE o emanazione di calore o radiazioni provocati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) subiti da smartphone, tablet e navigatori satellitari;
- f) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle COSE assicurate;
- g) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- h) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- i) derivanti da guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal CONTRAENTE o dall'ASSICURATO;
- j) ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'ASSICURATO;
- k) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime);
- l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- m) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;
- n) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle COSE assicurate;
- o) alle apparecchiature al di fuori dell'ubicazione assicurata;
- p) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita.

**Per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applica una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).**

**Art. 31 - Guasti**

La COMPAGNIA indennizza, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO ed entro la somma assicurata e i limiti indicati in POLIZZA, i danni materiali e diretti ai macchinari, alle apparecchiature e agli impianti al servizio del FABBRICATO assicurato alla Sezione 2 - Incendio ed altri eventi, terremoto, anche se di proprietà di terzi, presenti nell'ubicazione assicurata e funzionali all'ATTIVITÀ dell'azienda, causati da guasti e/o rotture meccaniche.

L'ASSICURAZIONE vale anche per quanto di seguito indicato:

**a) Conduttori esterni**

Nell'ambito della garanzia guasti i danni ai conduttori esterni collegati ai macchinari e alle apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza, compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, sono garantiti **fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila) per SINISTRO. Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.**

**b) Spese**

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia guasti, è garantito il rimborso:

- delle spese per il riacquisto dei supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro

1 (un) anno dal SINISTRO, complessivamente **fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila) per SINISTRO. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei dati;**  
- delle spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione **fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila) per annualità assicurativa**, dedotto il corrispettivo dei primi 3 (tre) giorni di sostituzione.  
- per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (**escluso il trasporto aereo**) connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate **fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila) per Sinistro.**

**Fermo quanto previsto all'Art. 25 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione INCENDIO, sono esclusi anche i danni:**

- da INCENDIO, colpo diretto di fulmine, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO, caduta di aeromobili o parti, eventi naturali, atti dolosi di terzi, FURTO o tentativo di FURTO, crollo di fabbricati, cedimenti del terreno, frane, fenomeno elettrico;
- causati da terremoti, eruzione vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, maremoti;
- verificatisi in conseguenza di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- alla mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle, e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi (salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatesi ad altre parti del Macchinario);
- dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni.

Per ogni SINISTRO nell'ambito della garanzia "Guasti", la COMPAGNIA applica uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) elevato a € 1.000,00 (mille) per enti per i quali siano trascorsi 10 (dieci) anni dalla data di costruzione.**

### **Art. 32 - Rottura lastre**

La COMPAGNIA, nell'ambito della somma assicurata, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, risarcisce:

- le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle LASTRE rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residuati del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata;
- i danni materiali e diretti al "CONTENUTO", provocati dalla rottura delle "LASTRE" assicurate, **fino alla concorrenza del 20% dell'INDENNIZZO dovuto per le spese di cui al punto precedente.**

Le scheggiature e le rigature **non costituiscono rotture indennizzabili** a termini di POLIZZA.

**Per questa garanzia valgono le esclusioni presenti all'Art. 25 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio.**

### **Art. 33 - Rischio locativo**

La COMPAGNIA, nei casi di responsabilità dell'ASSICURATO previsti dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di ASSICURAZIONE e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da INCENDIO ai locali tenuti in locazione dall'ASSICURATO e adibiti all'ATTIVITÀ specificata in POLIZZA, ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini indicati nell'Art. 138 - Somme assicurate - Deroga alla proporzionale, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore, al momento del SINISTRO, al valore dei locali calcolato a termini di POLIZZA.

### **Art. 34 - Ricorso terzi**

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza del massimale convenuto,

delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle COSE di terzi derivanti da SINISTRO indennizzabile a termini della presente sezione di POLIZZA. L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di ATTIVITÀ industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito in POLIZZA e **fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.**

**L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:**

- a) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei PRESTATORI DI LAVORO dell'ASSICURATO, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le COSE sugli stessi mezzi trasportate.

**Non sono comunque considerati terzi:**

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) le società che rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'ASSICURATO è tenuto a informare immediatamente la COMPAGNIA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La COMPAGNIA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'ASSICURATO; **l'ASSICURATO deve astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza l'espresso consenso della COMPAGNIA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

**Art. 35 - Merci in refrigerazione**

La COMPAGNIA indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in POLIZZA, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, i danni materiali e diretti a MERCI in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 (sei) ore o da fuoriuscita del fluido frigogeno conseguenti a:

- a) eventi previsti in POLIZZA alla Sezione 2 - Incendio ed altri eventi, terremoto;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'ubicazione assicurata.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'ASSICURATO per **lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della somma assicurata.**

**Si intendono esclusi i danni subiti dalle MERCI:**

- in atmosfera controllata;
- in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- poste su automezzi.

Questa garanzia è prestata con lo **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

**Art. 36 - Merci, attrezzature e apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate**

La COMPAGNIA indennizza, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in POLIZZA, i danni materiali e diretti subiti da MERCI, Attrezzature e apparecchiature elettriche ed elettroniche, durante il trasporto su autoveicoli in uso all'ASSICURATO guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai dipendenti ADDETTI all'esercizio e causati da:

- a) INCENDIO, azione del fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO;
- b) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici (qualora operante la garanzia Art. 26 - Eventi sociopolitici).

**Sono esclusi i danni causati da:**

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle MERCI;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle MERCI al trasporto;
- cattivo stivaggio sul veicolo o inadeguata protezione delle MERCI e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche durante il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del

CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro dipendenti;

- FURTO e tentato FURTO;
- rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi, limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'ASSICURAZIONE vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana.

Questa garanzia è prestata relativamente:

- a MERCI e Attrezzature con una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta)** per SINISTRO nel limite della somma assicurata riportata in POLIZZA;
- ad apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno **SCOPERTO del 20% con il limite di INDENNIZZO per SINISTRO pari al 20% della somma assicurata riportata in POLIZZA.**

L'ASSICURAZIONE vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

## ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

### Art. 37 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Ferme restando tutte le altre condizioni di POLIZZA e che il FABBRICATO e i relativi impianti siano in buono stato di manutenzione e stabilità, le garanzie sono operanti alla condizione che:

#### a) relativamente alle caratteristiche costruttive, il FABBRICATO abbia:

- strutture portanti verticali in materiali INCOMBUSTIBILI;
- pareti esterne in materiali INCOMBUSTIBILI;
- copertura del TETTO in materiali INCOMBUSTIBILI;
- solai anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del TETTO anche in materiali combustibili;
- rivestimenti in materiali anche INCOMBUSTIBILI.
- coibentazioni anche in materiali combustibili.
- essere in buono stato di manutenzione e stabilità

Nelle pareti esterne e nella copertura del TETTO è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.

Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore a 1/10 di quella complessiva;

Sono ammessi anche fabbricati in fase di manutenzione straordinaria, purché in possesso dei requisiti sopra descritti (salvo quanto previsto per la garanzia TERREMOTO).

Ferme rimanendo le caratteristiche costruttive del FABBRICATO previste ai fini della prestazione della garanzia TERREMOTO qualora acquistata.

#### b) relativamente all'uso del FABBRICATO:

- le ATTIVITÀ aggravanti il RISCHIO, diverse da quella esercitata, occupino una superficie non superiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del FABBRICATO (compresi i sotterranei **ma escluso** il sottotetto).
- **sono esclusi** i fabbricati la cui destinazione d'uso è esclusivamente quella di deposito o magazzino.

Ai fini dell'efficacia dell'ASSICURAZIONE è tollerata la presenza di:

- INFIAMMABILI, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a kg. 500 (cinquecento);
- MERCI SPECIALI in quantità non superiore a kg. 500 (cinquecento);
- ESPLODENTI, esistenti nel FABBRICATO e nell'area in uso all'azienda, in quantità non superiore a kg. 1 (uno);
- MERCI di categoria più pericolosa, qualora non superino il 10% del valore di tutte le MERCI coesistenti.

### Art. 38 - Valore a nuovo

L'ASSICURAZIONE è prestata per il "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende:

- a) per il FABBRICATO o RISCHIO locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un FABBRICATO con le

stesse caratteristiche costruttive **esclusa l'area sulla quale è eretto;**

- b) per il CONTENUTO, il costo di rimpiazzo delle COSE assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (**escluse MERCI**).

### **Art. 39 - Estensione territoriale**

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

### **COME PERSONALIZZARE**

**Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza**

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

### **Parte B - Terremoto**

#### **Art. 40 - Garanzia Base Terremoto**

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal FABBRICATO e/o dal CONTENUTO assicurato causati da:

- a) TERREMOTO;
- b) INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO.

La COMPAGNIA, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- **le spese per demolire, sgomberare,** trattare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata; nonché per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino dei locali. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 100.000,00 (centomila);**
- le spese sostenute per **la riprogettazione del FABBRICATO**, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse** multe, ammende e sanzioni amministrative; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico del FABBRICATO.

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo SINISTRO".

#### **Art. 41 - Delimitazioni**

La garanzia TERREMOTO viene prestata con i limiti di INDENNIZZO, espressi in percentuale delle somme assicurate alle singole voci del "FABBRICATO" e/o "CONTENUTO", riportati in POLIZZA.

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

### **COSA NON È ASSICURATO**

#### **Art. 42 - Rischi esclusi per la sola parte B -Terremoto**

##### **Sono esclusi i danni:**

- a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO sul FABBRICATO e/o CONTENUTO assicurato;
- d) di FURTO, smarrimento, RAPINA, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

#### **Art. 43 - Scoperto**

Per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applica uno **SCOPERTO del 10% e minimo di € 10.000,00 (diecimila).**

## **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

### **Art. 44 - Caratteristiche del fabbricato**

Ferme le Classi costruttive del FABBRICATO dichiarate nella Sezione "Incendio e altri eventi, terremoto", si intendono per:

- a) FABBRICATO ANTISISMICO, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **FABBRICATO in CEMENTO ARMATO**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.  
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di RISCHIO, per la costruzione in cemento armato:
  - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del FABBRICATO la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
  - l'armatura del TETTO in legno;
- c) **FABBRICATO in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di FABBRICATO antisismico né quelle di FABBRICATO in cemento armato.

**Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:**

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

**Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO.**

### **Art. 45 - Forma dell'assicurazione**

La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero.

### **Art. 46 - Decorrenza della garanzia**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 - Decorrenza del contratto, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del RISCHIO una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 (trenta) giorni antecedenti le ore 24:00 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i sinistri verificatisi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'ASSICURAZIONE.

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo RISCHIO, la CARENZA di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Tabella A - Incendio e altri eventi, terremoto Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

| Garanzia/Argomento                                                                                | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro | Massimo indennizzo                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oneri urbanizzazione (lettera k)                                                                  | Franchigia € 250,00                     | € 5.000,00 per sinistro                                                                                                                                         |
| Riparazione condutture gas (lettera l)                                                            | Franchigia € 250,00                     | € 5.000,00 per sinistro                                                                                                                                         |
| Spese riprogettazione fabbricato (lettera m)                                                      | Franchigia € 250,00                     | € 5.000,00 per sinistro                                                                                                                                         |
| Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci presso terzi (lettera n)                           | Franchigia € 250,00                     | 5% SA contenuto con massimo indennizzo di € 7.500,00                                                                                                            |
| Spese di demolizione e sgombero (lettera p)                                                       | Franchigia € 250,00                     | Fino al 10% indennizzo con il massimo di € 100.000,00<br><u>Per residui tossici e nocivi</u> : fino al 50% di quanto dovuto per spese di demolizione e sgombero |
| Onorari dei periti (lettera q)                                                                    | Franchigia € 250,00                     | Fino al 5% dell' indennizzo, massimo di € 5.000,00 per sinistro                                                                                                 |
| Spese di ricollocamento (lettera r)                                                               | Franchigia € 250,00                     | Fino al 5% dell' indennizzo, massimo di € 5.000,00 per sinistro                                                                                                 |
| Perdita delle pigioni (lettera s)                                                                 | Franchigia € 250,00                     | Fino al 15% dell' indennizzo, massimo di € 15.000,00 sinistro                                                                                                   |
| Effetti personali dipendenti (lettera t)                                                          | Franchigia € 250,00                     | € 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per anno                                                                                                                   |
| pellicce, oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria (lettera x) | Franchigia € 250,00                     | € 5.000,00 per singolo oggetto, massimo € 25.000,00 per anno                                                                                                    |
| Interruzione di attività (Art. 23)                                                                | 7 giorni                                | € 200,00 per ogni giorno di forzata inattività € 100,00 in caso di inattività parziale                                                                          |

### Garanzie Aggiuntive Operanti solo se richiamate in polizza

| Garanzia                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eventi Sociopolitici (Art. 26) | Scoperto 10%, minimo € 250,00 | Fino al 70% SA Fabbricato e Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fuoriuscita liquidi (Art. 27)  | Franchigia € 250,00           | <b>Acqua condotta e altri liquidi</b> : fino € 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno<br>- <u>Per rottura di impianti fissi di estinzione</u> : fino € 50.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per anno<br>- <u>Per rottura silos e serbatoi</u> : fino € 10.000,00 per sinistro ed € 20.000,00 per anno<br><b>Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi</b> : fino € 10.000,00 per sinistro e € 20.000,00 per anno<br>- <u>Per le spese di ricerca</u> : fino ad € |

| Garanzia                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                       | <p>1.000,00 per anno</p> <p>Gelo: fino € 20.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per anno</p> <p>- <u>Per le spese di ricerca</u>: fino ad € 10.000,00 per anno</p> <p><b>Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi</b>: fino € 20.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per anno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eventi Atmosferici (Art. 28)                                                      | Scoperto 10%, minimo di € 250,00                                                      | <p><u>Fenomeni atmosferici</u>: fino al 70% delle somme assicurate "Fabbricato" e "Contenuto"</p> <p><u>Sovraccarico di neve</u>: fino al 50% delle somme assicurate "Fabbricato" e "Contenuto"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eventi Atmosferici Estesi (Art. 29)                                               | Scoperto 15%, minimo di € 250,00                                                      | <p><b>Grandine su fragili</b>: fino alla concorrenza del 15% delle somme assicurate "Fabbricato" e "Contenuto" con il massimo di € 30.000,00 per anno</p> <p><b>Fenomeni atmosferici su fabbricato aperto e beni all'aperto</b>: fino alla concorrenza di € 50.000,00 per anno</p> <p><b>Per veicoli immatricolati costituenti merci</b>: limite di € 5.000,00 per singolo veicolo limitato ad € 2.500,00 per danni causati da grandine</p> <p><b>Grandine su impianti solari termici e impianti fotovoltaici</b>: fino alla concorrenza di € 40.000,00 per anno</p> |
| Fenomeno elettrico/elettronico (Art. 30)                                          | Franchigia € 250,00                                                                   | Somma assicurata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Guasti (Art. 31)                                                                  | Scoperto del 10%, minimo di € 250,00 elevato a € 1.000,00 per enti con più di 10 anni | <p><b>Conduttori esterni</b>: fino € 3.000,00 per sinistro</p> <p>Spese:</p> <p>- <u>Per sostituzione provvisoria apparecchiature</u>: fino € 3.000,00 per anno</p> <p>- <u>Per ore straordinarie di lavoro</u>: fino € 3.000,00 per sinistro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rottura lastre (Art. 32)                                                          | -                                                                                     | <p>Somma assicurata</p> <p><u>Danni al "contenuto" provocati dalla rottura lastre</u>: fino al 20% dell'indennizzo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ricorso Terzi (Art. 34)                                                           |                                                                                       | <p>Somma assicurata</p> <p><u>Danni da interruzione dell'utilizzo di beni</u>: fino al 20% del massimale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| merci in refrigerazione (Art. 35)                                                 | Scoperto 10%, minimo di € 250,00                                                      | <p>Somma assicurata</p> <p><u>Per smaltimento della merce avariata</u>: fino al 10% somma assicurata contenuto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate(Art. | merci e Attrezzature: Franchigia di € 250,00 per sinistro                             | <p><u>Merci e Attrezzature</u>: somma assicurata</p> <p><u>Apparecchiature elettriche ed</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Garanzia |                               |                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36)      | Apparecchiature: Scoperto 20% | <u>elettroniche</u> : limite di indennizzo per sinistro pari al 20% della somma assicurata riportata in polizza |

#### Garanzia Base terremoto (Art. 40)

| Garanzia                         |                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terremoto fabbricato e contenuto | Scoperto 10%, minimo € 10.000,00 | Somma Assicurata<br><u>Spese di demolizione e sgombero</u> : fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 100.000,00 |

(operante solo se richiamata in polizza)

## COSA È ASSICURATO

### Art. 47 - Garanzia base Furto e Rapina

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti dovuti alla perdita o al danneggiamento del "CONTENUTO", anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:

- a) **FURTO purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le COSE assicurate:**
  - con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica smarrita o sottratta, uso di grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 55 - Mezzi di chiusura, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
  - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'ASSICURATO o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; **in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità** fino alle ore 24:00 del 5° (quinto) giorno successivo;
  - per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - in modo clandestino il cui autore abbia asportato la refurtiva a locali chiusi.
- b) **FURTO commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale**, con esposizione fra le ore 8:00 e le ore 24:00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette anche se da solo da vetro fisso. **Tale garanzia è prestata con SCOPERTO 20%, minimo € 250,00 (duecentocinquanta);**
- c) **RAPINA/estorsione** avvenuta nei locali contenenti le COSE assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) **Atti vandalici e guasti** cagionati dai ladri in occasione di FURTO, RAPINA alle COSE assicurate (**escluso denaro e VALORI**), fino alla concorrenza della somma assicurata alla voce "CONTENUTO";
- e) **Atti vandalici e guasti** cagionati dai ladri ai locali e ai relativi serramenti in occasione di FURTO commesso o tentato **con il limite del 20% della somma assicurata;**
- f) **FURTO di fissi ed infissi**, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del FABBRICATO ad **esclusione delle componenti in rame**. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per SINISTRO e annualità assicurativa;**
- g) **Guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine** in seguito a FURTO, tentato FURTO, RAPINA;
- h) **FURTO commesso dai dipendenti** ADDETTI all'ATTIVITÀ assicurata fuori dall'orario di lavoro, purché l'autore del FURTO non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e il FURTO sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- i) **FURTO, RAPINA ed atti vandalici ad archivi** e documenti, attestati, registri, disegni e simili, nonché elaboratori e calcolatori elettronici; l'ASSICURAZIONE copre le spese necessarie per la ricostruzione dei dati in essi contenuti fino alla concorrenza di un importo **pari al 10% della somma assicurata;**
- j) **FURTO, SCIPPO, RAPINA di denaro**, carte VALORI e titoli di credito commessi sulla persona dell'ASSICURATO o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga ADDETTI all'esercizio mentre, in servizio all'esterno dei locali e nello svolgimento delle loro funzioni, detengono i VALORI stessi

durante il trasporto al domicilio dell'ASSICURATO, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa, **fino al 10% della somma assicurata alla voce "CONTENUTO" con il massimo di € 3.500,00 (tremilacinquecento) per SINISTRO.** E' indennizzato il FURTO con destrezza oppure effettuato strappando i VALORI di mano o di dosso purché sia avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;

- k) **FURTO e RAPINA di MERCI e Attrezzature presso terzi** cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fermo quanto previsto all'Art. 55 - Mezzi di chiusura, la copertura è estesa alle MERCI che dovessero trovarsi **temporaneamente presso fiere o mostre. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**
- l) **Le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature** dei locali contenenti le COSE assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'ASSICURATO a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA, **con il limite massimo per SINISTRO di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO;**
- m) **Le spese di carattere fisso** e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dall'ASSICURATO o CONTRAENTE durante il periodo di forzata inattività causata da SINISTRO indennizzabile in base alle garanzie della presente sezione. Questa garanzia è prestata entro il **limite del 10% dell'INDENNIZZO dovuto ai termini di POLIZZA;**
- n) **Gli onorari del perito** che l'ASSICURATO o il CONTRAENTE nomina in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri con il **limite del 5% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**
- o) Le spese documentate per la **uplicazione di documenti personali** sottratti all'ASSICURATO o ai portavalori con il **limite di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per annualità assicurativa;**
- p) **MERCI in aumento per il periodo natalizio.** La somma assicurata alla voce "CONTENUTO" si intende aumentata del 15% per il periodo che decorre dalle ore 24:00 del 30 novembre di ogni anno fino alle ore 24:00 del 15 gennaio successivo;
- q) **RAPINA di MERCI e perdita di VALORI durante lo svolgimento del commercio ambulante**  
Qualora l'ASSICURATO/CONTRAENTE eserciti ATTIVITÀ di commercio ambulante come ATTIVITÀ accessoria dell'impresa assicurata, le garanzie comprendono:
- 1) RAPINA di quanto ASSICURATO alla voce "CONTENUTO" (**esclusi apparecchiature elettroniche, VALORI e Preziosi**), posto all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'ASSICURATO con il quale egli effettua la propria ATTIVITÀ. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.500,00 (duemilacinquecento) con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**
  - 2) la perdita di VALORI in conseguenza di RAPINA o SCIPPO commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sulla persona del titolare/socio dell'impresa assicurata o di un addetto, e durante il trasporto di VALORI verso banche e domicilio dell'ASSICURATO.  
La garanzia è inoltre estesa al FURTO:
    - in seguito ad infortunio o malore del titolare/socio dell'impresa assicurata o di un Addetto;
    - con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i VALORI. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 (cinquecento), con uno SCOPERTO del 20%.**
- r) **Spese necessarie, documentate e non inconsiderate, a seguito di forzata inattività, per:**
- pubblicizzare il riavvio dell'ATTIVITÀ;
  - utilizzare macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
  - il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'ATTIVITÀ;
  - affittare nuovi locali per il trasferimento temporaneo dell'ATTIVITÀ;
  - rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'ASSICURATO **escluse le penali; fino a alla concorrenza di € 2.000,00 per SINISTRO e per annualità assicurativa.**
- s) **Pellicce, oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto con il massimo di € 15.000,00 per annualità assicurativa.**

Per ogni SINISTRO indennizzabile la “Garanzia Base Furto e Rapina” è prestata con l’applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

In concomitanza di due o più scoperti previsti in POLIZZA, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una FRANCHIGIA, quest’ultima sarà considerata come minimo non indennizzabile.

#### **Art. 48 - Furto e rapina di valori**

In caso di FURTO commesso con le modalità descritte all’Art. 47 - Garanzia Base Furto e Rapina lettere a) e g), la COMPAGNIA assicura i VALORI riposti sotto chiave all’interno dei locali, limitatamente al caso in cui l’autore del FURTO abbia violato la serratura mediante Scasso.

In riferimento al RISCHIO RAPINA, la garanzia opera anche per i VALORI, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei locali indicati in POLIZZA, nonché nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La copertura opera **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce “CONTENUTO” con il massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento) con l’applicazione di uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).** I preziosi sono assimilati ai VALORI e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.

#### **COSA NON È ASSICURATO**

##### **Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Furto e Rapina**

Sono esclusi dall’ASSICURAZIONE i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- b) a COSE all’aperto, anche se in aree recintate, salvo quanto previsto dagli Artt. 47 - Garanzia base Furto e Rapina punto l) “commercio ambulante” e 50 - Furto di merci all’aperto in aree recintate;
- c) a COSE poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in POLIZZA;
- d) agevolati con dolo dell’ASSICURATO o del CONTRAENTE;
- e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - 1) persone che abitano con il titolare o i soci dell’impresa assicurata o che occupano i locali contenenti le COSE assicurate o locali con questi comunicanti;
  - 2) persone del fatto delle quali il titolare o i soci dell’impresa assicurata devono rispondere, compresi i dipendenti per i furti perpetrati durante l’orario di lavoro;
  - 3) incaricati della sorveglianza delle COSE stesse o dei locali che le contengono;
  - 4) persone legate al titolare o i soci dell’impresa assicurata da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’ASSICURATO, se questi è una società.
- f) causati alle COSE assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall’autore del SINISTRO, anche se il reato non è stato consumato;
- g) di FURTO avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 (otto) giorni per i VALORI e per più di 45 (quarantacinque) giorni per il CONTENUTO.
- h) derivanti dal mancato godimento o uso delle COSE assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
- i) da FURTO e RAPINA di impianti termici e fotovoltaici.

#### **COME PERSONALIZZARE**

**Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza**

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che

saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

#### **Art. 50 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate**

La COMPAGNIA, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in POLIZZA, indennizza il FURTO delle MERCI inerenti all'impresa assicurata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'impresa assicurata.

**Questa garanzia non è operante per FURTO di VALORI e Preziosi, alluminio, rame.**

La garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta)**. Tale SCOPERTO sostituisce eventuali altri scoperti previsti nel contratto.

**Condizione essenziale** per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
  - n. 1 (una) centralina autoprotetta;
  - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 (dodici) ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
  - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
  - registratori di eventi (di controllo);
  - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

#### **II CONTRAENTE/ASSICURATO si obbliga:**

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniquale volta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della COMPAGNIA, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di SINISTRO, vi fosse inosservanza degli obblighi, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO la somma indennizzabile a termini di POLIZZA **sotto deduzione di un ulteriore SCOPERTO del 15%.**

**Per la presente garanzia non è operante quanto previsto all'Art. 53 - Reintegro automatico anche se richiamata in POLIZZA.**

#### **Art. 51 - Impianto d'allarme**

Il CONTRAENTE/ASSICURATO dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia della copertura, che i locali contenenti le COSE assicurate sono **protetti da impianto automatico di allarme antifurto**. L'ASSICURATO si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di SINISTRO risultasse che l'impianto d'allarme risulti non attivo o non funzionante, anche in modo parziale, la COMPAGNIA **corrisponderà l'85% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA, restando il 15% rimanente a carico dell'ASSICURATO** stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare da altri. Nel caso in cui detto SCOPERTO sia operante in concomitanza con una FRANCHIGIA questa verrà considerata minimo assoluto.

#### **Art. 52 - Merci e attrezzature trasportate**

FURTO e RAPINA di MERCI e/o Attrezzature trasportate, pertinenti all'ATTIVITÀ dichiarata, su autoveicoli in uso all'ASSICURATO guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dipendenti ADDETTI all'esercizio. L'ASSICURAZIONE **è operante esclusivamente** durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi la garanzia vale anche nel caso

in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. Per questa garanzia, prestata fino alla somma assicurata indicata in POLIZZA. L'ammontare dell'INDENNIZZO è stabilito con uno **SCOPERTO per SINISTRO pari al 20% a carico dell'ASSICURATO con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

L'ASSICURAZIONE vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 53 - Reintegro automatico**

Premesso che, in caso di SINISTRO le somme assicurate alle singole voci di POLIZZA, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di ASSICURAZIONE in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di PREMIO, dopo ogni SINISTRO la COMPAGNIA provvederà automaticamente a reintegrare la somma assicurata alla voce "CONTENUTO" e relativi limiti di INDENNIZZO nonché alle garanzie MERCI, Attrezzature e apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate, dello stesso importo dell'INDENNIZZO. **Con esclusione della garanzia prevista al punto j) dell'Art. 47 - Garanzia base furto e rapina.**

I reintegri nel corso della stessa annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alle somme e ai limiti di INDENNIZZO originariamente assicurati.

Su richiesta del CONTRAENTE e previo assenso della COMPAGNIA, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente PREMIO.

### **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

#### **Art. 54 - Forma di assicurazione**

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, e l'INDENNIZZO è calcolato a Valore a nuovo. Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle COSE assicurate (**escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità**) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (**escluse le MERCI**).

#### **Art. 55 - Mezzi di chiusura**

Limitatamente a quanto previsto dall'Art. 47 - Garanzia base Furto e Rapina, la copertura è operante a condizione che **ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:**

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili **esclusivamente** dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

**Sono esclusi i danni** da FURTO avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

**Resta espressamente convenuto fra le parti** che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, la COMPAGNIA **corrisponderà all'ASSICURATO il 75% dell'importo liquidato** a termini di POLIZZA, **restando il 25% rimanente a carico dell'ASSICURATO** senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.

### **Art. 56 - Estensione territoriale**

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Garanzia Base

| Garanzia / Argomento                                                                                      | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro                                                                                                                        | Massimo indennizzo                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furto commesso durante i periodi di chiusura (Art. 47 lettera b)                                          | Scoperto 20%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Somma assicurata                                                                                                                                  |
| Atti vandalici e guasti e cagionati dai ladri alle cose assicurate (Art. 47 lettera d)                    | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino alla concorrenza:- della somma assicurata alla voce "contenuto"- del 20% della somma assicurata per i danni ai locali e serramenti           |
| Atti vandalici e guasti ai locali e ai serramenti (Art. 47 lettera e)                                     | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino al 20% della somma assicurata                                                                                                                |
| Furto di fissi e infissi (Art. 47 lettera f)                                                              | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino € 2.500,00 per SINISTRO e anno                                                                                                               |
| Furto, rapina e atti vandalici ad archivi (Art. 47 lettera i)                                             | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino al 10% della somma assicurata                                                                                                                |
| Furto, scippo, rapina di denaro (Art. 47 lettera j)                                                       | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino al 10% della somma assicurata alla voce "contenuto", massimo di € 3.500,00 per sinistro                                                      |
| Furto e rapina di merci presso terzi (Art. 47 lettera k)                                                  | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, massimo di € 5.000,00 per sinistro                                                          |
| Spese per la sostituzione delle serrature (Art. 47 lettera l)                                             | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino € 1.500,00 per sinistro                                                                                                                      |
| Spese di carattere fisso (Art. 47 lettera m)                                                              | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | 10% dell'indennizzo                                                                                                                               |
| Onorari del perito (Art. 47 lettera n)                                                                    | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino 5% dell'indennizzo, massimo di € 5.000,00 per sinistro                                                                                       |
| Spese per la duplicazione dei documenti (Art. 47 lettera o)                                               | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | € 1.000,00 per sinistro ed anno                                                                                                                   |
| Merci in aumento per il periodo natalizio (Art. 47 lettera p)                                             | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Aumento del 15% SA contenuto dal 30 novembre al 15 gennaio dell'anno successivo                                                                   |
| Rapina di merci e perdita di valori durante lo svolgimento del commercio ambulante (Art. 47 lettera q)    | <u>Rapina di quanto assicurato posto all'aperto:</u> Scoperto 10%, minimo € 250,00<br><u>Perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo:</u> Scoperto 20% | <u>Rapina di quanto assicurato posto all'aperto:</u> fino € 2.500,00<br><u>Perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo:</u> fino € 500,00 |
| Spese necessarie, documentate e non inconsiderate, a seguito di forzata inattività (Art. 47 lettera r)    | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino € 2.000,00 per sinistro e anno                                                                                                               |
| pellicce, oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria (Art. 47 lettera r) | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | € 5.000,00 per singolo oggetto, massimo € 15.000,00 per anno                                                                                      |
| Furto e rapina di valori (Art. 48)                                                                        | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                                                                                                  | Fino 10% della somma assicurata "contenuto", massimo di € 2.500,00                                                                                |

## Garanzie Aggiuntive operanti se richiamate in polizza

| Garanzia / Argomento                                  | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro                                                         | Massimo indennizzo                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furto di merci all'aperto in aree recintate (Art. 50) | Scoperto 20%, minimo € 250,00<br>Ulteriore scoperto 15% in mancanza dei requisiti dell'impianto | Somma assicurata                                                                                                           |
| Impianto di allarme (Art. 51)                         | Scoperto 15% in mancanza dei requisiti dell'impianto                                            | -                                                                                                                          |
| Merci e attrezzature trasportate (Art. 52)            | Scoperto 20%, minimo di € 250,00                                                                |                                                                                                                            |
| Reintegro automatico (Art. 53)                        | -                                                                                               | la compagnia provvederà automaticamente a reintegrare la somma assicurata "contenuto" dello stesso importo dell'indennizzo |

**COSA È ASSICURATO****Art. 57 - Garanzia Base - R.C.T.**

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, nei limiti del massimale indicato in POLIZZA ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di RISARCIMENTO (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'ATTIVITÀ esercitata. L'ASSICURAZIONE vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere.

**L'ASSICURAZIONE, fermo restando il massimale indicato in POLIZZA, comprende inoltre:**

**Art. 58 - Attività complementari**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO dall'esercizio delle seguenti ATTIVITÀ, se e in quanto inerenti all'ATTIVITÀ assicurata:

- a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei locali;
- b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, **esclusivamente** per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'impresa assicurata;
- e) servizio antincendio interno;
- f) partecipazione dell'ASSICURATO a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il RISCHIO derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) organizzazione di visite guidate all'interno dell'impresa assicurata, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
- i) utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai locali dell'azienda ma di pertinenza dell'azienda stessa;
- j) pulizia e manutenzione dei locali.

Qualora le suddette ATTIVITÀ siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'ASSICURATO, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di COMMITTENTE.

**Art. 59 - Impiego veicoli**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, **con esclusione dei danni alle persone trasportate**, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera e) dell'Art. 78 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile;
- c) committenza, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dagli ADDETTI in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a Kg 3.500 (tre milacinquecento) che non siano di proprietà o in usufrutto all'ASSICURATO od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del SINISTRO il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La COMPAGNIA rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli ADDETTI.

## **Art. 60 - Conduzione del fabbricato - Antenne, insegne**

### **a) Conduzione del FABBRICATO**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO in relazione alla conduzione del FABBRICATO, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'ATTIVITÀ.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità civile dell'ASSICURATO in relazione a:

- manutenzione ordinaria del FABBRICATO predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'ASSICURATO nella sua qualità di COMMITTENTE di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del FABBRICATO;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 78 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, purché riguardanti impianti **di esclusiva pertinenza del FABBRICATO assicurato** con applicazione della **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta).**

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario del FABBRICATO.

**Restano esclusi i danni** determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

### **b) Antenne, insegne**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al TETTO sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'ASSICURATO in qualità di COMMITTENTE.

## **Art. 61 - Responsabilità civile personale degli addetti**

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli ADDETTI per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli ADDETTI, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex articolo 583 Codice Penale, gli ADDETTI vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la garanzia di cui all'Art. 81 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

## **Art. 62 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli ADDETTI, compresi i professionisti, e della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nello svolgimento dell'ATTIVITÀ esercitata.

## **Art. 63 - Danni da interruzione di attività**

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di ATTIVITÀ

industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un SINISTRO risarcibile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale di POLIZZA per SINISTRO e per annualità assicurativa con il limite di € 150.000,00 (centocinquantamila).**

**La garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 10 % con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento).**

#### **Art. 64 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO ai sensi della vigente NORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, a seguito di perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale di POLIZZA per SINISTRO**, con uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento) e con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).**

#### **Art. 65 - Commercio ambulante**

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'ATTIVITÀ commerciale accessoria all'ATTIVITÀ assicurata, esercitata nel territorio italiano.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'ATTIVITÀ commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'ASSICURAZIONE opera **esclusivamente** quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'ATTIVITÀ esercitata, **ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.**

**Il massimale per SINISTRO indicato nella POLIZZA costituisce anche il limite massimo di copertura per annualità assicurativa.**

#### **Art. 66 - Operazioni di movimentazione**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni verificatisi durante le operazioni di:

- a) prelievo, rifornimento e consegna presso terzi;
- b) carico o scarico.

Sono compresi in garanzia i danni:

- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ai veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- derivanti da INCENDIO.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di POLIZZA per SINISTRO, con il **massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per danni a COSE e con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

#### **Art. 67 - Somministrazione e vendita di prodotti**

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 (un) Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'impresa dell'ASSICURATO o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del PRODOTTO limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici galenici od omeopatici di produzione propria.

**Per questa garanzia il massimale per SINISTRO rappresenta il limite di garanzia per annualità assicurativa.**

#### **Art. 68 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi**

La garanzia, nell'ambito dell'ATTIVITÀ esercitata, comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori

di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi; sono compresi i danni da INCENDIO provocati durante le suddette operazioni e i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle COSE trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 50% del massimale** di POLIZZA per SINISTRO e per annualità assicurativa.

**Limitatamente ai danni a COSE, la garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 10% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) e con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).**

#### **Art. 69 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008)**

La garanzia, nell'ambito dell'ATTIVITÀ esercitata, comprende la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni – anche derivanti da INCENDIO - verificatisi entro 1 (un) Anno dal compimento dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi **-escluse le ATTIVITÀ ex D.M. 37/2008 -** esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della POLIZZA e per sinistri denunciati alla COMPAGNIA non oltre la data di scadenza della POLIZZA stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e per i danni manifestatisi entro 1 (uno) anno dalla data del loro compimento e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei massimali e delle garanzie prestate dalla POLIZZA sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 30% del massimale di POLIZZA per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

**Limitatamente ai danni a COSE, la garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 10% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) e con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).**

#### **Art. 70 - Danni da Incendio**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni cagionati a COSE di terzi derivanti da INCENDIO di COSE dell'ASSICURATO o da lui detenute.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 150.000,00 (centocinquantamila) per annualità assicurativa e con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Qualora per lo stesso RISCHIO esista analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra POLIZZA.

#### **Art. 71 - Danni da Furto**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni da FURTO cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'ASSICURATO, nonché di macchinari e/o Attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'ASSICURATO o in locazione allo stesso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per annualità assicurativa con una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).**

#### **Art. 72 - Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'impresa**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi compresi gli ADDETTI che si trovano negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata.

#### **Art. 73 - Cessione lavori in subappalto**

Premesso che l'ASSICURATO **può cedere in subappalto fino al 30% dei lavori** oggetto dell'ATTIVITÀ descritta in POLIZZA, si precisa che l'ASSICURAZIONE comprende la responsabilità civile che ricada sull'ASSICURATO per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'ASSICURATO stesso;

- danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'ASSICURATO, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'articolo 583 del Codice Penale, nonché per i danni ai veicoli.

L'ASSICURAZIONE, **limitatamente ai danni fisici, è valida a condizione** che sia prestata la garanzia R.C.O. di cui all'Art. 81 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

#### **Art. 74 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 Codice Penale, subiti da:

- i titolari e i PRESTATORI DI LAVORO di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'ASSICURATO o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'ATTIVITÀ oggetto dell'ASSICURAZIONE, nonché i clienti che occasionalmente partecipino alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici, legali ed altri liberi professionisti in genere.

**La garanzia non comprende le malattie professionali.**

#### **Art. 75 - Rivalsa INPS**

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

#### **Art. 76 - Franchigia per danni a cose**

Per ogni SINISTRO comportante un danno a COSE e limitatamente alle garanzie prestate in garanzia base R.C.T. (Articoli da 57 a 75), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta)**, salva l'applicazione di eventuali scoperti, minimi di SCOPERTO e franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

### **COSA NON È ASSICURATO**

#### **Art. 77 - Soggetti non considerati "terzi"**

**Non sono considerati "terzi" ai fini dell'ASSICURAZIONE R.C.T.:**

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli ADDETTI all'ATTIVITÀ esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all'Art. 64 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'ASSICURATO, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle ATTIVITÀ cui si riferisce l'ASSICURAZIONE, salvo quanto previsto all'Art. 74 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo.

#### **Art. 78 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile**

**Le garanzie R.C.T. - R.C.O. non comprendono i danni:**

- a) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;

d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

**La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:**

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a COSE in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri, salvo quanto previsto all'Art. 83 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri;
- h) da terremoti, alluvioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'ATTIVITÀ esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- j) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- k) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO e non direttamente derivanti gli dalla Legge;
- n) di cui l'ASSICURATO debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- o) cagionati da persone non rientranti nella definizione di ADDETTI e della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nell'esercizio dell'ATTIVITÀ, salvo quanto previsto all'Art. 62 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- p) alle COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 66 - Operazioni di movimentazione, 70 - Danni da incendio, 84 - Danni a cose in consegna, 85 - Danni a cose oggetto di lavorazione e 91 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali;
- q) cagionati da prodotti o COSE in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto agli Artt. 67 - Somministrazione e vendita di prodotti e 69 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) nonché all'Art. 89 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale N. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori);
- r) dovuti a difetto originario delle COSE vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all'Art. 67 - Somministrazione e vendita di prodotti;
- s) a COSE altrui derivanti da INCENDIO, salvo quanto previsto agli Artt. 66 - Operazioni di movimentazione, 68 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, 69 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008), 70 - Danni da incendio, 89 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) e 90 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - Estensione;
- t) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 87 - Inquinamento non graduale;
- u) da FURTO, salvo quanto previsto all'Art. 71 - Danni da furto;
- v) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'Art. 69 - Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) e al successivo Art. 89 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei

lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

w) alle COSE in costruzione e alle COSE sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 85 - Danni a cose oggetto di lavorazione e 91 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali;

x) a COSE e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di ATTIVITÀ conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;

y) da proprietà del FABBRICATO, salvo quanto previsto all'Art. 80 - Proprietà del fabbricato;

z) ad aeromobili o derivanti da ATTIVITÀ aeroportuali.

## **Art. 79 - Esclusioni specifiche**

### **Per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:**

#### **a) Responsabilità civile personale degli addetti (Vedi Art. 61)**

- subiti dall'ASSICURATO/CONTRAENTE

#### **b) Operazioni di movimentazione (Vedi Art. 66)**

- a COSE che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
- a COSE movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
- conseguenti a mancato uso;
- limitatamente a "Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi": a beni di terzi in consegna o custodia all'ASSICURATO.

#### **c) Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 67)**

- relativi alla distribuzione di carburante;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dalle COSE stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

#### **d) Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi (Vedi Art. 68)**

- alle COSE oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'ATTIVITÀ di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle COSE vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.

**Sono altresì esclusi** i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

#### **e) Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) (Vedi Art. 69)**

- alle COSE oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'ATTIVITÀ di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle COSE vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza

- all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

**Sono altresì escluse:**

- le ATTIVITÀ soggette al D.M. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di ATTIVITÀ di installazione di impianti all'interno degli edifici);
- lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

**f) Danni da incendio (Vedi Art. 70)**

- derivanti dalle ATTIVITÀ svolte presso terzi.

**g) Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'impresa (Vedi Art. 72)**

- da FURTO, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle COSE che si trovino sui mezzi stessi.

## COME PERSONALIZZARE

### Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRENTÉ può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

### Art. 80 - Proprietà del fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'ASSICURATO in relazione alla proprietà dei fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'ASSICURATO esercita l'ATTIVITÀ; è compresa la proprietà del FABBRICATO divenuto inattivo dopo la stipula della POLIZZA, **purché tenuto in buono stato di manutenzione.**

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un FABBRICATO condominiale o plurifamiliare, l'ASSICURAZIONE comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'ASSICURATO.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'ASSICURATO in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del FABBRICATO, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per ATTIVITÀ esterna dell'azienda, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'ATTIVITÀ esercitata;
- manutenzione straordinaria del FABBRICATO predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'ASSICURATO nella sua qualità di COMMITTENTE di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del FABBRICATO, con applicazione della **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta);**
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 78 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del FABBRICATO assicurato, con applicazione della **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta).**
- **Restano esclusi** i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

### Art. 81 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai PRESTATORI DI LAVORO e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione.

La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali

rappresentanti;

- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di RISARCIMENTO di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai PRESTATORI DI LAVORO, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della **FRANCHIGIA fissa di € 2.500,00 (duemilacinquecento)** per ciascuna persona infortunata;

- c) per gli infortuni subiti dai PRESTATORI DI LAVORO, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di ASSICURAZIONE ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

**La garanzia non comprende le malattie professionali.**

Buona fede INAIL

Premesso che l'ASSICURAZIONE R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'ASSICURAZIONE di responsabilità civile verso i PRESTATORI DI LAVORO soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'ASSICURATO, al momento del SINISTRO, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'ASSICURAZIONE R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

**Art. 82 - Malattie professionali**

L'ASSICURAZIONE della responsabilità civile verso PRESTATORI DI LAVORO è estesa al RISCHIO delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della POLIZZA e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE.

**La garanzia non opera:**

- per quei PRESTATORI DI LAVORO per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'ASSICURATO;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 (uno) anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i PRESTATORI DI LAVORO non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'ASSICURAZIONE si intende prestata **fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in POLIZZA.** Tale massimale rappresenta la **massima esposizione della COMPAGNIA per uno o più sinistri** verificatisi in una stessa annualità assicurativa o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della POLIZZA sostituita ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei massimali e delle garanzie prestate dalla/e POLIZZA/e sostituita/e e solo per i sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

**Art. 83 - Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno -**

## Scavi e reinterri

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni:

- a condutture ed impianti sotterranei;
- a fabbricati e COSE in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori al COMMITTENTE. I danni in superficie sono compresi in garanzia, purché manifestatisi entro tale periodo, ed imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila) per annualità assicurativa** con uno **SCOPERTO del 20% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta).**

## Art. 84 - Danni a cose in consegna

La garanzia opera per i danni alle COSE in consegna e custodia. **Restano esclusi** i danni alle COSE sulle quali si eseguono i lavori nonché i VALORI, preziosi, veicoli, natanti e COSE in essi contenute.

La garanzia è prestata con applicazione di uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) con il massimo INDENNIZZO di € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.**

## Art. 85 - Danni a cose oggetto di lavorazione

La garanzia opera per i danni alle COSE sottoposte a lavorazione. **Restano esclusi** i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e agli strumenti di lavoro.

La garanzia è prestata con applicazione di uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) e con il massimo INDENNIZZO di € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.**

## Art. 86 - Danni alle cose movimentate di terzi

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 79 - Esclusioni specifiche, l'ASSICURAZIONE è operante per i danni alle COSE di terzi movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) con il massimo INDENNIZZO di € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.**

## Art. 87 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, Macchinari o condutture.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 200.000,00 (duecentomila) per annualità assicurativa.** Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila).**

## Art. 88 - Utilizzo di carrelli elevatori

Preso atto che l'ASSICURATO può utilizzare, nell'esercizio dell'ATTIVITÀ descritta in POLIZZA, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'Art. 78 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, la garanzia di POLIZZA comprende i danni a terzi derivanti dall'impiego dei mezzi suindicati esclusivamente quando la stessa avvenga nell'ambito dell'area recintata annessa e di pertinenza dell'impresa assicurata. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso, nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del SINISTRO. **La garanzia non è operante** per i danni subiti da eventuali terzi trasportati. **La presente garanzia non è comunque da intendersi prestata sulla base di eventuali obblighi assicurativi di Legge.**

L'ASSICURAZIONE si intende prestata **fino alla concorrenza di 30% del massimale di R.C.T. per uno o più sinistri** verificatisi in una stessa annualità assicurativa e, limitatamente ai danni a COSE, con applicazione di una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni SINISTRO.**

## **Art. 89 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)**

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'ASSICURATO per danni - anche derivanti da INCENDIO - cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di errata esecuzione degli stessi.

La garanzia è prestata per le ATTIVITÀ previste dal D.M. 37/08 e **purché l'ASSICURATO sia in possesso dell'abilitazione richiesta** dallo stesso D.M. all'Art. 3, **con esclusione** comunque dell'ATTIVITÀ di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili. La garanzia è operante a condizione che:

i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 5 (cinque) anni dalla consegna dei lavori; la denuncia di SINISTRO pervenga alla COMPAGNIA durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE.

Relativamente ai danni a COSE, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) e fino alla concorrenza del 30% del massimale** di POLIZZA per SINISTRO e per annualità assicurativa.

Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato in POLIZZA, previsto per la responsabilità civile dell'ATTIVITÀ aziendale.

### **Restano comunque esclusi dalla garanzia:**

- a) i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle COSE installate;
- b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle COSE installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;
- d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- e) i danni da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'ASSICURATO dell'ATTIVITÀ per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'ASSICURATO, previo pagamento di un ulteriore PREMIO da stabilirsi, può richiedere alla COMPAGNIA, che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica POLIZZA, di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di RISARCIMENTO per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla COMPAGNIA. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'ASSICURATO, anche dai suoi eredi.

Tale richiesta dovrà essere presentata alla COMPAGNIA entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione dell'ATTIVITÀ.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente POLIZZA. La garanzia opera nei limiti dei massimali della POLIZZA sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

## **Art. 90 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - Estensione**

Il termine di 5 (cinque) anni di cui alla garanzia prevista all'articolo precedente, che si intende esplicitamente richiamata, è elevato a 10 (dieci) anni. Fermo il resto.

## **Art. 91 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali**

La garanzia opera per i danni alle COSE in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa** con uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

## **Art. 92 - Aumento franchigia danni a cose**

Si conviene di **aumentare ad € 500,00 (cinquecento) la FRANCHIGIA** stabilita dall'Art. 76 - Franchigia per

danni a cose, della presente Sezione salvo l'applicazione degli specifici scoperti con i relativi minimi e delle specifiche franchigie indicate nei singoli articoli della garanzia base R.C.T. (Articoli da 56 a 75).

**Si intendono altresì aumentati ad € 500,00 (cinquecento)** tutte le franchigie e i minimi di SCOPERTO presenti alle Garanzie della presente Sezione **ad esclusione** di quelli previsti agli Artt. 81 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O. e 87 - Inquinamento non graduale.

**Art. 93 - Operatività della sola garanzia proprietà del fabbricato**

Si richiama la garanzia di cui all'Art. 80 - Proprietà del fabbricato e si conviene che la garanzia R.C.T. **è limitata al RISCHIO attinente la proprietà del FABBRICATO assicurato nella Sezione 2 - Incendio ed altri eventi, terremoto.**

Qualora selezionata la presente limitazione **non si applicherà** la regola proporzionale indipendentemente dall'importo del FATTURATO indicato nel frontespizio di POLIZZA.

**ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

**Art. 94 - Massimale per sinistro**

In caso di SINISTRO che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O. previste in POLIZZA, il RISARCIMENTO complessivo non potrà comunque essere superiore al massimale relativo alla Responsabilità civile indicato in POLIZZA.

**Art. 95 - Pluralità di assicurati**

Il massimale stabilito in POLIZZA per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di RISARCIMENTO.

**Art. 96 - Determinazione del premio**

Premesso che il PREMIO di POLIZZA è determinato in base all'importo del FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato in POLIZZA, distribuito per fasce:

- a) entro 15 (quindici) giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, si fa obbligo al CONTRAENTE di comunicare alla COMPAGNIA le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del FATTURATO; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di FATTURATO" diversa da quella dichiarata in POLIZZA;
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di FATTURATO appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in POLIZZA, la COMPAGNIA provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di SINISTRO e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del FATTURATO dichiarato, tenendo conto della tolleranza del 10%, risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'INDENNIZZO dovuto dalla COMPAGNIA sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la COMPAGNIA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il CONTRAENTE è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

| Fasce di fatturato             | Fasce di fatturato             | Fasce di fatturato              |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Fino ad € 250.000              | Da € 3.000.001 - a € 3.500.000 | Da € 7.000.001 - a € 7.500.000  |
| Da € 250.000 - a € 500.000     | Da € 3.500.001 - a € 4.000.000 | Da € 7.500.001 - a € 8.000.000  |
| Da € 500.001 - a € 750.000     | Da € 4.000.001 - a € 4.500.000 | Da € 8.000.001 - a € 8.500.000  |
| Da € 750.001 - a € 1.000.000   | Da € 4.500.001 - a € 5.000.000 | Da € 8.500.001 - a € 9.000.000  |
| Da € 1.000.001 - a € 1.500.000 | Da € 5.000.001 - a € 5.500.000 | Da € 9.000.001 - a € 9.500.000  |
| Da € 1.500.001 - a € 2.000.000 | Da € 5.500.001 - a € 6.000.000 | Da € 9.500.001 - a € 10.000.000 |
| Da € 2.000.001 - a € 2.500.000 | Da € 6.000.001 - a € 6.500.000 | oltre 10.000.000                |
| Da € 2.500.001 - a € 3.000.000 | Da € 6.500.001 - a € 7.000.000 |                                 |

### **Art. 97 - Estensione territoriale**

L'ASSICURAZIONE di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.

Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 58 - Partecipazione a mostre e fiere lettera f), sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, **ferma l'esclusione** di cui alla lettera j) dell'Art. 78 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile (per quanto dovuto per risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).

L'ASSICURAZIONE per le garanzie agli Artt. 60 - Conduzione del fabbricato - Antenne, insegne e 80 - Proprietà del fabbricato, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana.

L'ASSICURAZIONE per la responsabilità civile verso PRESTATORI DI LAVORO R.C.O. di cui all'Art. 81 vale per i danni che avvengono in tutto il mondo **escluso USA e Canada.**

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Tabella C - Responsabilità Civile Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

### Garanzia Base

| Garanzia / Argomento                                                       | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro                                          | Massimo indennizzo                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia Base R.C.T. (Art. 57)                                             | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Attività complementari (Art. 58)                                           | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Impiego veicoli (Art. 59)                                                  | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Conduzione del fabbricato - antenne, insegne (Art. 60)                     | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| - Spargimento liquidi per rottura                                          | € 250,00 per sinistro                                                            |                                                                                   |
| - Rigurgito di fogna                                                       | € 250,00 per sinistro                                                            |                                                                                   |
| Resp.civile personale degli addetti (Art. 61)                              | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Danni causati da persone che partecipano ai lavori (Art. 62)               | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Danni da interruzione di attività (Art. 63)                                | Scoperto 10%, minimo € 1.500,00                                                  | Fino € 150.000,00 per sinistro e anno                                             |
| Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali (Art. 64)         | Scoperto 10%, minimo € 1.500,00 e massimo di € 50.000,00                         | 10% del massimale per sinistro                                                    |
| Commercio ambulante (Art. 65)                                              | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Operazioni di movimentazione (Art. 66)                                     | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00                                           | Massimale indicato in polizza<br><u>Per danni a cose:</u> massimo di € 250.000,00 |
| Somministrazione e vendita di prodotti (Art. 67)                           | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi (Art. 68)            | Scoperto 10%, minimo € 250,00 e massimo di € 50.000,00 per danni a cose          | Fino 50% del massimale per sinistro e anno                                        |
| Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) (Art. 69)               | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 e massimo di € 50.000,00 per danni a cose | Fino al 30% del massimale per sinistro e anno                                     |
| Danni da incendio (Art. 70)                                                | Scoperto 10%, minimo € 250,00                                                    | Fino € 150.000,00 per anno                                                        |
| Danni da furto (Art. 71)                                                   | € 250,00 per danni a cose                                                        | € 10.000,00 per anno                                                              |
| Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'impresa (Art. 72) | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Cessione lavori in subappalto (Art. 73)                                    | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Danni subiti da collaboratori a vario titolo (Art. 74)                     | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |
| Rivalsa INPS (Art. 75)                                                     | € 250,00 per danni a cose                                                        | Massimale indicato in polizza                                                     |

### Garanzie aggiuntive operanti se richiamate in polizza

| Garanzia / Argomento               | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro                      | Massimo indennizzo            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Proprietà del fabbricato (Art. 80) | Spargimento liquidi e rigurgito fogna: € 250,00 per sinistro | Massimale indicato in polizza |

| <b>Garanzia / Argomento</b>                                                                                                                               | <b>Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro</b>        | <b>Massimo indennizzo</b>                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O. (Art. 81)                                                                                       | solo per lett. b): € 2.500,00 per persona infortunata | Massimale indicato in polizza                                                                         |
| Malattie professionali (Art. 82)                                                                                                                          | =                                                     | 50% del massimale di polizza                                                                          |
| Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri (Art. 83)                                    | Scoperto 20%, minimo € 250,00                         | Fino ad € 50.000,00 per anno                                                                          |
| Danni a cose in consegna (Art. 84)                                                                                                                        | Scoperto 20%, minimo di € 250,00                      | massimo indennizzo di € 20.000,00 per anno                                                            |
| Danni a cose oggetto di lavorazione (Art. 85)                                                                                                             | Scoperto 20%, minimo di € 250,00                      | massimo indennizzo di € 20.000,00 per anno                                                            |
| Danni alle cose movimentate di terzi (Art. 86)                                                                                                            | Scoperto 20%, minimo di € 250,00                      | massimo indennizzo di € 20.000,00 per anno                                                            |
| Inquinamento non graduale (Art. 87)                                                                                                                       | Scoperto 20%, minimo di € 5.000,00                    | Fino € 200.000,00 per anno                                                                            |
| Utilizzo di carrelli elevatori (Art. 88)                                                                                                                  | € 250,00 per danni a cose                             | Fino 30% del massimale di R.C.T. per sinistro e anno                                                  |
| Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (Art. 89)              | Scoperto 10%, minimo di € 250,00 per danni a cose     | Fino 30% del massimale per sinistro e anno per danni a cose                                           |
| Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) – Estensione (Art. 90) | Scoperto 10%, minimo di € 250,00 per danni a cose     | Fino 30% del massimale per sinistro e anno per danni a cose. Entro 10 anni dalla consegna dei lavori. |
| Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali (Art. 91)                                                                                            | Scoperto 20%, minimo di € 250,00                      | Fino ad € 20.000,00 per anno                                                                          |

(operante solo se richiamata in polizza)

## **COSA È ASSICURATO**

### **Art. 98 - Garanzia Base Responsabilità Civile da prodotto difettoso**

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, nei limiti del massimale indicato in POLIZZA, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di RISARCIMENTO (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati in POLIZZA - per i quali l'ASSICURATO riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di COSE diverse dai prodotti difettosi descritti in POLIZZA, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'ASSICURAZIONE.

L'ASSICURAZIONE, fermo restando il massimale indicato in POLIZZA, comprende inoltre gli articoli che seguono:

### **Art. 99 - Mancata rispondenza dei prodotti**

La garanzia comprende i danni fisici e i danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti indicati in POLIZZA all'uso ed alle necessità cui sono destinati.

### **Art. 100 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di ATTIVITÀ industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a SINISTRO indennizzabile ai termini di POLIZZA.

La presente garanzia è prestata:

- con il limite di INDENNIZZO del **30% del massimale** di POLIZZA per SINISTRO ed annualità assicurativa;
- con l'applicazione dello **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento) ed il massimo di € 30.000,00 (trentamila).**

### **Art. 101 - Danni al prodotto finito**

La garanzia comprende i danni che i prodotti indicati in POLIZZA, quali componenti di altri prodotti, provochino al PRODOTTO finito o ad altro componente.

La presente garanzia è prestata con il **limite di INDENNIZZO del 20% del massimale** di POLIZZA per SINISTRO ed annualità assicurativa.

### **Art. 102 - Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione**

La garanzia comprende i danni cagionati dai prodotti indicati in POLIZZA derivanti da errori di concezione e/o progettazione, difetti di imballaggio e confezionamento, errori nelle istruzioni per l'uso e/o manutenzione.

### **Art. 103 - Esportazione occulta in USA e Canada**

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in USA e Canada, purché provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA e Canada, all'insaputa dell'ASSICURATO.

## **COSA NON È ASSICURATO**

### **Art. 104 - Soggetti non considerati terzi**

**Non sono considerati "terzi" ai fini dell'ASSICURAZIONE:**

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché i componenti il suo

nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";

- b) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

#### **Art. 105 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile da prodotto difettoso**

##### **L'ASSICURAZIONE non comprende:**

- a) le spese di sostituzione e riparazione del PRODOTTO difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali salvo quanto previsto all'Art. 107 - Ritiro dei prodotti fabbricati dall'assicurato;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla COMPAGNIA;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- e) i danni imputabili all'ASSICURATO nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- f) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale;
- i) i danni punitivi e/o sanzionatori (es. punitive or exemplary damages);
- j) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in POLIZZA, in vigore al momento della messa in circolazione del PRODOTTO;
- k) i danni derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- n) i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- o) derivanti da muffe tossiche (muffe, fungo, fermento e biocontaminante);
- p) i danni di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali);
- q) i danni da INCENDIO e FURTO da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto;
- r) i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;
- s) i danni agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica;
- t) i danneggiamenti materiali alle COSE trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detersivi, anticongelanti, lubrificanti, se non direttamente causati da tali prodotti;
- u) derivanti da prototipi.

#### **Art. 106 - Scoperto**

L'ASSICURAZIONE è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) ed il massimo di € 30.000,00 (trentamila)**, fermi comunque gli importi superiori previsti per

specifiche garanzie.

Nel caso di **esportazione occulta in USA e Canada**, l'ASSICURAZIONE è prestata con l'applicazione dello **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 20.000,00 (ventimila) ed il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).**

## COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

### Art. 107 - Ritiro dei prodotti fabbricati dall'assicurato

#### a) Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 105 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile da PRODOTTO difettoso, la COMPAGNIA rimborsa all'ASSICURATO le spese sostenute per il ritiro e il richiamo dal mercato dei prodotti indicati in POLIZZA, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'ASSICURATO:

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali a terzi;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

#### b) Danno indennizzabile

La garanzia comprende le spese sostenute dall'ASSICURATO per comunicare i motivi che giustificano il ritiro ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità. La garanzia vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti purché questa ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità. Sono indennizzabili le spese della riparazione effettuata presso il consumatore in alternativa al ritiro, purché uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

#### La garanzia non opera per il ritiro di:

- prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di Legge;
- prodotti complessi in cui siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in POLIZZA;
- prodotti a seguito di fatti o circostanze riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in POLIZZA, in vigore al momento della messa in circolazione del PRODOTTO;
- prodotti in cui sia presente l'amianto;
- prodotti, dovuto a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale degli stessi, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'ASSICURATO.

#### È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

#### c) Limiti di indennizzo

La presente garanzia è prestata:

- con il **limite di INDENNIZZO del 10% del massimale** di POLIZZA per SINISTRO ed annualità assicurativa comunque **con il massimo di € 100.000,00 (centomila);**
- con l'applicazione dello **SCOPERTO del 10%** con il **minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento) ed il massimo di € 30.000,00 (trentamila);**
- con l'applicazione dello **SCOPERTO del 10%** con il **minimo di € 20.000,00 (ventimila)** ed il **massimo di € 50.000,00 (cinquantamila)**, nel caso di esportazione occulta in USA e Canada; fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

#### d) Inizio e termine della garanzia

L'ASSICURAZIONE opera per le spese sostenute dall'ASSICURATO a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia della presente ASSICURAZIONE – o di eventuali altre precedentemente stipulate con la COMPAGNIA senza soluzione di continuità, sempreché

operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola – e limitatamente alle operazioni di ritiro iniziate nel periodo di validità della presente garanzia.

#### **e) Estensione territoriale**

L'ASSICURAZIONE vale per i prodotti fabbricati in Italia consegnati nei territori dei paesi di cui all'Articolo "Validità territoriale" di POLIZZA, e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali Paesi.

### **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

#### **Art. 108 - Massimale**

Il massimale indicato in POLIZZA rappresenta il massimo esborso della COMPAGNIA:

- per SINISTRO;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di ASSICURAZIONE o - per le polizze di durata inferiore all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di ASSICURAZIONE;
- per sinistri in serie.

#### **Art. 109 - Inizio e termine della garanzia**

L'ASSICURAZIONE opera per le richieste di RISARCIMENTO presentate all'ASSICURATO per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il CONTRAENTE non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di RISARCIMENTO indennizzabili a termini della presente sezione.

Le richieste di RISARCIMENTO originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'ASSICURAZIONE, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE.

#### **Art. 110 - Determinazione del premio**

Premesso che il PREMIO di POLIZZA è determinato in base all'importo del FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato in POLIZZA, distribuito per fasce:

- a) entro 15 (quindici) giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, si fa obbligo al CONTRAENTE di comunicare alla COMPAGNIA le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno relativamente all'importo del FATTURATO; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di FATTURATO" diversa da quella dichiarata in POLIZZA.

**Per la consultazione delle fasce relative all'importo del FATTURATO si consulti la tabella della Sezione 4 - Responsabilità Civile presente all'Art. 96 - Determinazione del premio.**

- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di FATTURATO appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in POLIZZA, la COMPAGNIA provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di SINISTRO e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del FATTURATO dichiarato – tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'INDENNIZZO dovuto dalla COMPAGNIA sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la COMPAGNIA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il CONTRAENTE è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 111 - Estensione territoriale**

L'ASSICURAZIONE opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi U.S.A. e Canada**) e per i danni ovunque verificatisi.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Tabella D - Responsabilità Civile da prodotto difettoso Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

### Garanzia Base

| Garanzia / Argomento                                                                                                                                 | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro                                                                                                                             | Massimo indennizzo                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Garanzia Base - Responsabilità Civile da prodotto difettoso (Art. 98)                                                                                | Scoperto 10%, minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 Per esportazione occulta in USA e Canada: Scoperto 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 | Massimale indicato in polizza              |
| Mancata rispondenza dei prodotti (Art. 99)                                                                                                           | Scoperto 10%, minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 Per esportazione occulta in USA e Canada: Scoperto 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 | Massimale indicato in polizza              |
| Danni da interruzioni o sospensioni di attività (Art. 100)                                                                                           | 10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 30.000,00                                                                                                                 | Fino 30% del massimale per sinistro e anno |
| Danni al prodotto finito (Art. 101)                                                                                                                  | Scoperto 10%, minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 Per esportazione occulta in USA e Canada: Scoperto 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 | Fino 20% del massimale per sinistro e anno |
| Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione (Art. 102) | Scoperto 10%, minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 Per esportazione occulta in USA e Canada: Scoperto 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 | Massimale indicato in polizza              |
| Esportazione occulta in USA e Canada (Art. 103)                                                                                                      | Scoperto 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00                                                                                                       | Massimale indicato in polizza              |

### Garanzia Aggiuntiva operanti se richiamata in polizza

| Garanzia/Argomento                                        | Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro                                                                                                                                   | Massimo indennizzo                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ritiro dei prodotti fabbricati dall'assicurato (Art. 107) | Scoperto 10%, minimo € 2.500,00 con il massimo di € 30.000,00<br>Per esportazione occulta in USA e Canada: Scoperto 10%, minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 | Fino 10% del massimale per sinistro ed anno, massimo di € 100.000,00 |

(operante solo se richiamata in polizza)

## COSA È ASSICURATO

### Art. 112 - Garanzia base Tutela Legale

La COMPAGNIA assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente POLIZZA. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'ASSICURATO. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'ASSICURATO.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per SINISTRO.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio. **Non sono oggetto di copertura assicurativa** i patti quota lite conclusi tra l'ASSICURATO e l'avvocato. **Sono escluse** le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'ASSICURATO è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al SINISTRO, al PREMIO e/o alla POLIZZA.

#### **La COMPAGNIA e/o ARAG non si assume il pagamento:**

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei Procedimenti penali.

La garanzia è operante per:

#### **1) Danni extracontrattuali subiti dagli assicurati**

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di RISARCIMENTO per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

#### **2) Danni extracontrattuali causati a terzi nell'esercizio dell'attività descritta in polizza**

Le garanzie vengono prestate all'ASSICURATO per sostenere controversie per resistere alle pretese di RISARCIMENTO di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo RISCHIO, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla POLIZZA di responsabilità civile.

In tutti gli altri casi, ovvero quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.

#### **3) Delitti colposi e contravvenzioni che coinvolgono gli assicurati**

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utente del web e di social e media network.

#### **4) Delitti dolosi che coinvolgono gli assicurati**

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi in qualità di utente del web e di social e media network.

La garanzia opera quando:

- l'ASSICURATO è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

**La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** ARAG può anticipare le spese **fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila)**, in attesa della sentenza definitiva. Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo ARAG richiede all'ASSICURATO il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

5) **Vertenze relative a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali** dell'immobile indicato in POLIZZA e adibito a sede dell'ATTIVITÀ descritta nella scheda di POLIZZA.

6) **Vertenze individuali di lavoro**

Sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'impresa assicurata.

7) **Vertenze con i fornitori**

Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il **valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'impresa assicurata.**

8) **Vertenze con i fornitori dei servizi web** (connessione internet, posta elettronica e/o certificata, gestione del sito web)

**Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con:**

- il fornitore del servizio di connessione internet del CONTRAENTE;
- il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del CONTRAENTE;
- il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del CONTRAENTE;
- il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del CONTRAENTE.

**Il valore in lite deve essere pari o superiore a € 200,00 (duecento).**

9) **Vertenze con agenti e rappresentanti**

sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti **con un esborso massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per vertenza**, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie;

10) **Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)**

In relazione al D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009, le garanzie vengono prestate al CONTRAENTE a tutela dei diritti dei propri: legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate altresì al CONTRAENTE e a tutela dei diritti dei propri ADDETTI, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, COMMITTENTE dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso CONTRAENTE sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del CONTRAENTE.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'ASSICURATO sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

- la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 - 590 Codice Penale);
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura **non**

### **inferiore a € 300,00 (trecento).**

La presente garanzia opera a parziale deroga all'Art. 114 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b) per la materia amministrativa.

#### **11) Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali)**

Le garanzie coprono il CONTRAENTE, titolare del trattamento.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs. 101/2018.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, **esclusi i casi di estinzione del reato**, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all'Art. 114 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera f);

- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura **non inferiore a € 300,00 (trecento);**

- La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 114 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b) per la materia amministrativa;

- sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 114 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b) per la materia amministrativa. Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante.

A parziale deroga dell'Art. 151 - Insorgenza del SINISTRO/CASO ASSICURATIVO, delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente articolo, per insorgenza del SINISTRO si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'ASSICURATO abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 (un) anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in POLIZZA, o loro dimissioni dall'Esercizio commerciale assicurato.

#### **12) Vertenze per acquisti sul web**

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico); **il valore in lite deve essere pari o superiore a € 200 (duecento).**

### **Art. 113 - Persone assicurate**

Le garanzie previste all'Art. 112 - Garanzia Base Tutela Legale, vengono prestate a tutela dei diritti del CONTRAENTE/ASSICURATO per fatti inerenti all'esercizio dell'ATTIVITÀ indicata in POLIZZA, ed in particolare:

- **Per le società di persone:** i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i PRESTATORI DI LAVORO accessorio, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'ATTIVITÀ;

- **Per le società di capitali:** il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i PRESTATORI DI LAVORO accessorio;
- **Per le ditte individuali e le imprese familiari:** il titolare, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i PRESTATORI DI LAVORO accessorio, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'ATTIVITÀ.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del CONTRAENTE.

## **COSA NON È ASSICURATO**

### **Art. 114 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale**

#### **Le garanzie non sono valide:**

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di ASSICURAZIONE;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal CONTRAENTE nell'esercizio della sua ATTIVITÀ;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) limitatamente all'Art. 112 - Garanzia Base Tutela Legale, punto 6), per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative all'affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti, salvo laddove previsto dalle Condizioni di ASSICURAZIONE;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- q) per i fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- r) per l'ATTIVITÀ svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- s) per le controversie con la COMPAGNIA.

## **COME PERSONALIZZARE**

### **Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza**

*Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO*

### **Art. 115 - D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare**

Le garanzie previste all'Art. 112 - Garanzia base Tutela Legale, vengono prestate al CONTRAENTE per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del D.Lgs 193/07;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 - 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in

**misura non inferiore a € 300,00 (trecento)** nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del CONTRAENTE.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 114 – Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b) per la materia amministrativa.

#### **Art. 116 - D. Lgs 231/2001 – Responsabilità da reato delle società e degli enti**

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:

- dall'azienda CONTRAENTE per la difesa nei procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato;
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti dell'azienda CONTRAENTE, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001.

Per i delitti dolosi la garanzia opera quando l'ASSICURATO è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

#### **Art. 117 - D. Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria**

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si intende prestata al CONTRAENTE che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli assicurati.

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 114 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b).

### **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

#### **Art. 118 - Decorrenza della garanzia**

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 151 - Insorgenza del sinistro/caso assicurativo e a parziale deroga dell'Art. 3 - Decorrenza del contratto, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'ASSICURAZIONE e precisamente dopo le ore 24:00 del giorno di decorrenza dell'ASSICURAZIONE.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il SINISTRO si protragga attraverso più atti successivi, il SINISTRO stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico SINISTRO. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il SINISTRO è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 119 - Determinazione del premio**

Premesso che il PREMIO di POLIZZA è determinato in base all'importo del FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato in POLIZZA, distribuito per fasce:

- a) entro 15 (quindici) giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, si fa obbligo al CONTRAENTE di comunicare alla COMPAGNIA le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno relativamente all'importo del FATTURATO; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di FATTURATO" diversa da quella dichiarata in POLIZZA;
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di FATTURATO appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in POLIZZA, la COMPAGNIA provvederà ad emettere un nuovo contratto

in base alla nuova fascia risultante a tale data;

- c) in caso di SINISTRO e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del FATTURATO dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'INDENNIZZO dovuto dalla COMPAGNIA sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la COMPAGNIA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il CONTRAENTE è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

| FASCE DI FATTURATO             |
|--------------------------------|
| Fino a € 500.000               |
| Da € 500.001 - a € 750.000     |
| Da € 750.001 - a € 1.000.000   |
| Da € 1.000.001 - a € 2.000.000 |
| Da € 2.000.001 - a € 3.000.000 |
| Da € 3.000.001 a € 10.000.000  |

#### **Art. 120 - Massimale**

L'ASSICURAZIONE si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il CASO ASSICURATIVO ed indicato in POLIZZA, senza limite di denunce per annualità assicurativa.

#### **Art. 121 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del contraente - alienazione o liquidazione dell'impresa o dell'attività indicata in polizza**

Con riferimento alla sola garanzia Tutela Legale il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del CONTRAENTE o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della COMPAGNIA da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del PREMIO pagato e non goduto.

Il CONTRAENTE che non dia comunicazione alla COMPAGNIA dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'impresa o di modifica dell'ATTIVITÀ indicata in POLIZZA, rimane obbligato al pagamento del PREMIO.

I diritti e gli obblighi del CONTRAENTE si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del PREMIO successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla COMPAGNIA, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla COMPAGNIA i premi relativi al periodo dell'ASSICURAZIONE in corso.

#### **Art. 122 - Estensione territoriale**

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di RISARCIMENTO danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di RISARCIMENTO di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della COMPAGNIA di ASSICURAZIONE di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il CONTRAENTE;
- nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Tabella E - Tutela Legale

### Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

#### Garanzia Base Tutela Legale (Art. 112)

| Descrizione                                                                                         | Franchigie/Scoperti                  | Limiti /Sottolimiti           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Danni extracontrattuali subiti dagli assicurati (punto 1)                                           | -                                    | Massimale indicato in polizza |
| Danni extracontrattuali causati a terzi nell'esercizio dell'attività descritta in polizza (punto 2) | -                                    | Massimale indicato in polizza |
| Delitti colposi e contravvenzioni che coinvolgono gli assicurati (punto 3)                          | -                                    | Massimale indicato in polizza |
| Delitti dolosi che coinvolgono gli assicurati (punto 4)                                             | -                                    | massimale € 5.000,00          |
| Vertenze relative a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali (punto 5)                 | -                                    | Massimale indicato in polizza |
| Vertenze individuali di lavoro(punto 6)                                                             | -                                    | Massimale indicato in polizza |
| Vertenze con i fornitori (punto 7)                                                                  | Valore di lite superiore ad € 500,00 | Massimale indicato in polizza |
| Vertenze con i fornitori dei servizi web (punto 8)                                                  | Valore di lite superiore ad € 200,00 | Massimale indicato in polizza |
| Vertenze con agenti e rappresentanti (punto 9)                                                      | -                                    | massimale € 5.000,00          |
| Sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) (punto 10)    | Valore di lite superiore ad € 300,00 | Massimale indicato in polizza |
| Tutela della privacy (punto 11)                                                                     | Valore di lite superiore ad € 300,00 | Massimale indicato in polizza |
| Vertenze per acquisti sul web(punto 12)                                                             | Valore di lite superiore ad € 200,00 | Massimale indicato in polizza |

#### Garanzie aggiuntive operanti se richiamate in polizza

| Descrizione                                                                       | Franchigie/Scoperti                  | Limiti/Sottolimiti            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare(Art. 115) | Valore di lite superiore ad € 300,00 | Massimale indicato in polizza |
| D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa (Art. 116)           | Valore di lite superiore ad € 300,00 | Massimale indicato in polizza |
| D. Lgs. 472/97 relativo alla Riforma fiscale e tributaria (Art. 117)              | -                                    | Massimale indicato in polizza |

Le garanzie della presente sezione sono prestate dalla COMPAGNIA che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UNIPOLASSISTANCE).

#### **RISCHIO assicurato**

All'ASSICURATO potranno essere offerte le prestazioni di seguito elencate **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa.**

Gli interventi su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la CENTRALE OPERATIVA avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi UNIPOLASSISTANCE avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

**La garanzia non è operante** durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento del FABBRICATO assicurato.

#### **COSA È ASSICURATO**

##### **Art. 123 - Reperimento telefonico di artigiani**

La CENTRALE OPERATIVA provvede al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri;
- vetrai;
- tapparellista;
- termoidraulico;
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

**Resta a totale carico dell'ASSICURATO il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).**

##### **Art. 124 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA **con il massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per SINISTRO.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) allagamento dei locali assicurati, provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico del FABBRICATO assicurato;
- b) mancanza d'acqua nei locali assicurati provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del FABBRICATO assicurato;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari assicurati, provocati da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del FABBRICATO assicurato.

**Restano a carico dell'ASSICURATO i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

##### **Art. 125 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di

manodopera a carico della COMPAGNIA, **con il massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per SINISTRO.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, **esclusa quella elettronica**, che rendano impossibile l'accesso al luogo di lavoro;
- b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'abitazione assicurata provocata da FURTO tentato o consumato, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o allagamento tale da compromette in modo grave la sicurezza del luogo di lavoro.

**Restano a carico dell'ASSICURATO i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

#### **Art. 126 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un elettricista in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA, **con il massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per SINISTRO.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) mancanza di corrente elettrica nel luogo di lavoro provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente o per corto circuito;
- b) guasto o scasso dell'impianto d'allarme.

**Restano a carico dell'ASSICURATO i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

#### **Art. 127 - Interventi di emergenza per danni d'acqua**

La CENTRALE OPERATIVA provvede ad effettuare interventi di emergenza per danni d'acqua qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per:

- il salvataggio e recupero di materiali sensibili all'umidità;
- il salvataggio e recupero della funzionalità di apparecchi elettronici ed elettrici di uso comune, computers e macchine da ufficio;
- asciugatura e recupero di documenti cartacei;
- pulizia e ripristino degli ambienti.

La prestazione è erogata per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del luogo di lavoro, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del luogo di lavoro provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

per entrambi i casi a) e b), qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero, ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati, la prestazione non è dovuta.

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fermo il limite **massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

**Restano a carico dell'ASSICURATO i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

**La prestazione non è dovuta** qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

#### **Art. 128 - Invio di una guardia giurata**

La CENTRALE OPERATIVA provvede a far intervenire una guardia giurataa seguito di FURTO tentato o consumato, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO ed atti vandalici, danni causati dall'acqua se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura del luogo di lavoro ed esista l'oggettivo pericolo di FURTO o atti vandalici, con spese a carico della COMPAGNIA **con il massimo di un periodo massimo di 12 (dodici) ore** anche non consecutive per evento, la vigilanza del luogo di lavoro.

#### **Art. 129 - Rientro anticipato del titolare dell'impresa assicurata al luogo di lavoro**

La CENTRALE OPERATIVA provvede al rientro anticipato del titolare dell'impresa assicurata al luogo di lavoro a causa di FURTO, tentato FURTO, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o

allagamento avvenuti nel FABBRICATO assicurato, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della COMPAGNIA. Nel caso in cui il titolare, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. La prestazione è operante solo se il titolare può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente e a richiesta. La garanzia è prestata **con il massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per SINISTRO**, a carico della COMPAGNIA.

## **COSA NON È ASSICURATO**

### **Art. 130 - Rischi esclusi**

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;
- sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la prestazione che dovranno pertanto essere pagati dall'ASSICURATO.

### **L'ASSICURAZIONE non opera:**

- in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'ASSICURATO; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali.

### **Inoltre l'ASSICURAZIONE non opera per:**

- guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
- rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore salvo il reperimento telefonico del termoidraulico così come previsto all'Art. 123 - Reperimento telefonico di artigiani;
- guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- corto circuito provocato da falsi contatti, imperizia, negligenza o dolo dell'ASSICURATO;
- interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

## **ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA**

### **Art. 131 - Estensione Territoriale**

Le prestazioni vengono fornite qualora il SINISTRO sia relativo al FABBRICATO indicato in POLIZZA ubicato in Italia.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

## Tabella F - Assistenza

### Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

| Descrizione                                                                           | Franchigie/Scoperti                              | Limiti /Sottolimiti                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Reperimento telefonico di artigiani (Art. 123)                                        | Il costo degli interventi degli artigiani        | -                                       |
| Invio di un idraulico per interventi di emergenza (Art. 124)                          | I costi relativi al materiale per la riparazione | Fino a € 350,00                         |
| Invio di un fabbro per interventi di emergenza (Art. 125)                             | I costi relativi al materiale per la riparazione | Fino a € 350,00                         |
| Invio di un elettricista per interventi di emergenza (Art. 126)                       | I costi relativi al materiale per la riparazione | Fino a € 350,00                         |
| Interventi di emergenza per danni d'acqua (Art. 127)                                  | I costi relativi al materiale per la riparazione | Fino a € 1.500,00                       |
| Invio di una guardia giurata (Art. 128)                                               | -                                                | massimo di 12 ore anche non consecutive |
| Rientro anticipato del titolare dell'impresa assicurata al luogo di lavoro (Art. 129) | -                                                | Fino a € 350,00                         |

**Art. 132 - Obblighi in caso di sinistro**

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
- in caso di SINISTRO o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, il CONTRAENTE o l'ASSICURATO o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343;
- entro 3 (tre) giorni far seguito con denuncia scritta, compilando l'apposito modulo.

Inoltre il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve:

- precisare con la comunicazione di cui sopra o successivamente, appena sia noto, l'importo stimato dei danni;
- quando si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia del SINISTRO alle Autorità competenti e trasmetterne copia alla COMPAGNIA con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle COSE danneggiate, distrutte, della loro qualità, quantità, valore, mettendo comunque a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno.

Nel caso di SINISTRO occorso ai PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.), l'ASSICURATO deve trasmettere copia del verbale redatto dagli ispettori dell'A.S.L. incaricati delle prime indagini.

**Art. 133 - Verifica dello stato delle cose assicurate**

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO stesso.

**Art. 134 - Esagerazione dolosa del danno**

Il CONTRAENTE che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del SINISTRO o facilita il progresso, perde il diritto all'INDENNIZZO.

**Art. 135 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla COMPAGNIA o persona da questa incaricata, con il CONTRAENTE o persona da lui designata;
- b) a richiesta di una delle parti, se una lo richiede e l'altra vi acconsente, la determinazione del danno è demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

**Art. 136 - Mandato dei periti**

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina

del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO od il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

### **Art. 137 - Stima e determinazione del danno**

La determinazione del danno è effettuata per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:

#### **Fabbricato si stima :**

- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo il valore dell'area;
- il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e a ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima al punto b. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

#### **Macchinario, attrezzatura e arredamento si stima:**

- il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima al punto b), il valore di ciò che resta dopo il SINISTRO nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

#### **Merci**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il SINISTRO, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del SINISTRO devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.

#### **Supplemento di indennità**

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per le voci "FABBRICATO, MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

- a) in caso di rimpiazzo entro 30 (trenta) giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- b) in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 (sei) mesi dall'ASSICURATO e purché l'inizio dei lavori avvenga, salvo causa di forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

### Titoli di credito.

Per quanto attiene i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- b) la COMPAGNIA non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- c) per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'ASSICURAZIONE copre solo le relative spese. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'ASSICURAZIONE vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### Collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la COMPAGNIA risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

### **Art. 138 - Valore a nuovo**

Nell'ipotesi in cui il bene sottratto o danneggiato (FABBRICATO e/o macchinari, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO di cui all'Art. 137 - Stima del danno non venga ricostruito o rimpiazzato la COMPAGNIA corrisponderà il valore commerciale del bene stesso.

L'eventuale differenza tra valore a nuovo e valore commerciale sarà corrisposta dopo la ricostruzione o il rimpiazzo entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla definizione del SINISTRO.

### **Art. 139 - Somme assicurate - Deroga alla proporzionale**

Per il "FABBRICATO", il "rischio locativo" e per "MACCHINARIO, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE elettroniche e ARREDAMENTO" la garanzia è prestata per il loro "valore a nuovo" mentre per le "MERCI" è prestata per il loro "valore commerciale" e, pertanto, le somme assicurate dovranno corrispondere a tali criteri di valutazione. Quando non sia specificatamente indicato a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", la garanzia è prestata a "Valore Intero"; in questo caso l'articolo 1907 del Codice Civile (ASSICURAZIONE parziale) è applicabile soltanto quando il valore dei beni così stimato al momento del SINISTRO superi di oltre il 20% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 20%.

**Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse garanzie.**

### **Art. 140 - Pagamento dell'indennizzo**

La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora previsto dalla gestione del SINISTRO stesso.

### **Art. 141 - Anticipo dell'Indennizzo**

Limitatamente alle Sezioni 2 - Incendio e altri eventi, terremoto e 3 - Furto e Rapina, fermo quanto riportato all'Art. 142 - Limite di indennizzo, e a richiesta del CONTRAENTE, l'ASSICURATO ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla COMPAGNIA, **pari al 50% dell'ammontare presumibile** del danno, a condizione che:

- l'ASSICURATO/CONTRAENTE abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 132 - Obblighi in caso di sinistro e che ne faccia esplicita richiesta scritta alla COMPAGNIA;
- non siano state o non vengano formalizzate contestazioni sull'indennizzabilità del danno;
- l'INDENNIZZO presumibile **non sia inferiore a € 15.000,00 (quindicimila);**
- non esistano impedimenti contrattuali (interessi di terzi, vincoli, ipoteche, fermo quanto disposto all'articolo 2742 Codice Civile).

La COMPAGNIA corrisponderà l'anticipo dopo novanta giorni dalla data di denuncia del SINISTRO sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta.

**L'acconto non potrà comunque superare:**

- € 25.000,00 (venticinquemila) in caso di SINISTRO relativo alla Sezione "Furto e Rapina";
- € 250.000,00 (duecentocinquantamila) in caso di SINISTRO relativo alla Sezione "Incendio e altri eventi, terremoto" qualunque sia l'entità del danno stimato.
- non esistano impedimenti contrattuali (interessi di terzi, vincoli, ipoteche, fermo quanto disposto all'articolo 2742 Codice Civile).

La COMPAGNIA corrisponderà l'anticipo dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del SINISTRO sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

**Liquidazione anticipata parziale a seguito di eventi calamitosi (art. 23 della legge del 18 marzo 2025 n. 40)**  
L'ASSICURATO, che abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi, a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 2 - legge n. 40 18/03/2025, può richiedere, nel limite del 30% del suo ammontare, l'immediata liquidazione del danno complessivamente indennizzabile ai sensi della POLIZZA, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta, a cui dovrà essere allegata la predetta perizia asseverata, deve essere inviata alla COMPAGNIA, entro 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, all'indirizzo pec [arcasinistri@pec.unipol.it](mailto:arcasinistri@pec.unipol.it) o tramite lettera raccomandata all'indirizzo di via del Fante n. 21 -37122 Verona. La COMPAGNIA:

- entro i termini previsti dalla normativa effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
- entro i termini previsti dalla normativa se non sorgono contestazioni sul danno e sulla riconducibilità causale degli eventi, liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi di POLIZZA;
- se il sopralluogo non dovesse aver luogo, la COMPAGNIA provvederà alla liquidazione comunque entro le tempistiche previste dalla normativa.

**Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione della POLIZZA.**

Tale anticipo non pregiudica, successivamente al versamento della somma anticipata, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dalla POLIZZA.

#### **Art. 142 - Limite di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la COMPAGNIA potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 143 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La POLIZZA deve intendersi stipulata dal CONTRAENTE in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e alla COMPAGNIA.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'INDENNIZZO così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati **,restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

#### **Art. 144 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 145 - Buona fede**

L'omissione da parte dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE di circostanze aggravanti il RISCHIO e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto di stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale RISARCIMENTO dei danni, salvo che la COMPAGNIA dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Alla COMPAGNIA spetterà il maggior PREMIO, proporzionale all'eventuale maggior RISCHIO, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art. 146 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il CONTRAENTE/ASSICURATO deve rispondere ai sensi di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché il CONTRAENTE/ASSICURATO non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

#### **Art. 147 - Mediazione**

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo [mediazionecivile@arcavita.it](mailto:mediazionecivile@arcavita.it) ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

### **NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - FURTO E RAPINA<sup>[6]</sup>**

#### **Art. 148 - Recupero delle cose rubate**

Se le COSE rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'ASSICURATO deve darne comunicazione alla COMPAGNIA appena ne ha notizia. Le COSE recuperate divengono di proprietà della COMPAGNIA se il danno è stato risarcito integralmente; se il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle COSE recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA. È in facoltà dell'ASSICURATO trattenere i beni recuperati rimborsando alla COMPAGNIA l'importo riscosso a titolo di INDENNIZZO per i beni medesimi. L'ASSICURATO ha il diritto di lasciare alla COMPAGNIA le COSE che vengono rubate e trovate, trascorsi 4 (quattro) mesi dalla data di arrivo del SINISTRO, anche se lo stesso non è ancora stato indennizzato.

#### **Art. 149 - Massimo indennizzo**

Per ogni SINISTRO la COMPAGNIA non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e dal punto d) dell'Art. 47 - Garanzia Base Furto e Rapina per i guasti causati dai ladri al FABBRICATO.

### **NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PER LA SEZIONE 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO**

#### **Art. 150 - Gestione delle vertenze e spese di difesa**

La COMPAGNIA può assumere a nome dell'ASSICURATO la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'ASSICURATO stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO entro il limite di un importo pari al quarto del massimale ASSICURATO indicato in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la COMPAGNIA e il CONTRAENTE/ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse.

La COMPAGNIA non riconosce le spese sostenute dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'ASSICURATO è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la COMPAGNIA lo richieda.

### **NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6 - TUTELA LEGALE**



[6]: Finora ti abbiamo descritto le norme che disciplinano i sinistri in generale. Le norme specifiche esplicitano invece le norme che concernono una sezione ben precisa delle condizioni di assicurazione e si sommano a quelle generali.

### **Art. 151 - Insorgenza del sinistro/caso assicurativo**

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del SINISTRO si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto DANNO EXTRACONTRATTUALE subito o causato dall'ASSICURATO;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di Legge;
- la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di Legge che ha originato un danno erariale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del SINISTRO si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico SINISTRO, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di assicurati coinvolti in un unico SINISTRO, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del SINISTRO il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'ASSICURATO o di violazione o presunta violazione della norma di Legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente POLIZZA sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una POLIZZA precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la POLIZZA precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del CONTRAENTE, in sede di denuncia di SINISTRO, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di Tutela Legale.

### **Art. 152 - Libera scelta del legale**

L'ASSICURATO ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del CONTRAENTE indicandolo alla COMPAGNIA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del SINISTRO.

Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, la COMPAGNIA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la COMPAGNIA o ARAG.

### **Art. 153 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la COMPAGNIA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del SINISTRO, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **Art. 154 - Gestione del caso assicurativo**

Ricevuta la denuncia del SINISTRO, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'ASSICURATO o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'ASSICURATO presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 152 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

**L'ASSICURATO non può addivenire** direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

La COMPAGNIA e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'ASSICURATO.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'ASSICURATO potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio RISCHIO nella trattazione della controversia, dandone avviso alla COMPAGNIA o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla COMPAGNIA o ARAG.

### **Art. 155 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità civile**

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella POLIZZA di Responsabilità civile stipulata dal CONTRAENTE o da singoli assicurati relativa all'ATTIVITÀ dichiarata in POLIZZA, la garanzia prevista dalla presente POLIZZA opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta ASSICURAZIONE per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta ASSICURAZIONE di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

### **Art. 156 - Recupero di somme**

Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

## **NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 7 - ASSISTENZA**

### **Art. 157 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di SINISTRO coperto dall'ASSICURAZIONE assistenza, l'ASSICURATO deve prendere immediatamente contatto con la CENTRALE OPERATIVA. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

In caso di richiesta rimborso, i criteri per la valutazione sono:

- Preventiva autorizzazione della CENTRALE OPERATIVA;
- Intervento su disposizione delle autorità;
- Chiamata senza risposta.

La COMPAGNIA, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, a fronte della ricezione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute dal cliente, si impegna a provvedere al rimborso entro 60 (sessanta) giorni dall'invio alla CENTRALE OPERATIVA del modulo dell'esito firmato.

### **Art. 158 - Modalità per richiedere le prestazioni**

La CENTRALE OPERATIVA, è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'assistenza, l'ASSICURATO deve contattare preventivamente sempre e preventivamente la CENTRALE OPERATIVA utilizzando una delle seguenti modalità:



- per telefono al numero verde:
- per telefono al numero:

+ 39 011 - 6523202

**UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l.**  
**C.so Massimo D'Azeglio 14,**  
**10125 - Torino**

L'ASSICURATO deve comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La COMPAGNIA ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

## Norme di legge richiamate in polizza

### Codice Civile

#### Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

#### Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

#### Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'Abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua Abitazione.

#### Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle COSE portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

#### Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-VALORI, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di

riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

### **Art. 1785-bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore**

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

### **Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi**

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

### **Art. 1888 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

### **Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

### **Art. 1897 - Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### **Art. 1898 - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,

l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Art. 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del SINISTRO, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### **Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### **Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

#### **Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

### **Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

### **Art. 2222 - Contratto d'opera**

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

### **Art. 2359 - Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

### **Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa**

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

## **Codice Penale**

### **Art. 583 - Circostanze aggravanti**

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### **Art. 589 - Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

### **Art. 590 - Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli Art. 646 Appropriazione indebita Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

## Modalità di apertura sinistri

In caso di SINISTRO potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

### Servizio Sinistri Rami Elementari



- dall'Italia : dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it)

- indirizzo email: [sinistri@arcavita.it](mailto:sinistri@arcavita.it)

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;

- numero del CONTRATTO;

e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di indennizzo" che segue.

## Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- per telefono al numero verde:

- per telefono al numero:

**+ 39 011 - 6523202**

**UnipolAssistance S.c.r.l.  
C.so Massimo D'Azeglio 14,  
10125 - Torino**

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita

- Nome e Cognome

- Indirizzo del luogo in cui si trova

- Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

# Modulo di denuncia

Polizza Arca SuMisura - Artigiano

## DA INVIARE

- via E-mail a: [sinistri@arcavita.it](mailto:sinistri@arcavita.it);
- oppure via PEC a: [arcasinistri@pec.unipol.it](mailto:arcasinistri@pec.unipol.it)
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile  
Arca Assicurazioni S.p.A.  
Via del Fante, 21  
37122 – Verona  
Fax 045 – 8192397

|                                                                  |                    |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Sinistro Aperto                                               | N° CONTRATTO/TARGA |                                                                                            |
| DATI DEL CONTRAENTE:                                             |                    | CF/PI                                                                                      |
| DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO                                |                    |                                                                                            |
| Nominativo                                                       | CF/PI              |                                                                                            |
| Residente in Via                                                 | Cap.               | Comune (Prov.)                                                                             |
| Tel./Cel.                                                        | E-mail             |                                                                                            |
| DESCRIZIONE DELL'EVENTO                                          |                    |                                                                                            |
| Data e ora e Luogo del sinistro:                                 |                    |                                                                                            |
| Causa e descrizione dettagliata dell'evento:                     |                    |                                                                                            |
| Elenco e Descrizione danni:                                      |                    |                                                                                            |
| Bene visibile presso:                                            |                    |                                                                                            |
| Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo) |                    |                                                                                            |
| Autorità intervenute:                                            |                    |                                                                                            |
| Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):           |                    |                                                                                            |
| DATI BANCARI                                                     |                    |                                                                                            |
| Coordinate bancarie IBAN:                                        |                    |                                                                                            |
| Banca:                                                           |                    |                                                                                            |
| Intestatario:                                                    |                    |                                                                                            |
| LUOGO E DATA:                                                    |                    | FIRMA:  |
| *Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma    |                    |                                                                                            |

**Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)**

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma contraente\*:  \_\_\_\_\_

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)\*:  \_\_\_\_\_

\*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

# Arca SuMisura - Artigiano

Assicurazione multi garanzie dell'impresa artigianale

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

## Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

**QUALI DATI RACCOGLIAMO.** Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

**PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI.** I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

**A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.** I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicuratrici, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

**COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI.** I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

**QUALI SONO I SUOI DIRITTI.** La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. ([www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito [privacy@arcassicura.com](mailto:privacy@arcassicura.com), al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

#### Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. [www.unipol.com](http://www.unipol.com).

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.